

	
Istruttoria	/ / COS
REPUBBLICA ITALIANA	
CORTE DEI CONTI	
PROCURA REGIONALE PER IL VENETO	
C.F. 80218670588	
* * * * *	
INVITO A FORNIRE DEDUZIONI	
(art. 67 del Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)	
Nei cfr. di	
nato il a (VE) ed ivi residente in	
via c.f. ,	
, in persona del legale rappresentante p.t.,	
c.f. , p. iva , gruppo iva , con sede	
legale in ; pec:	
* * * * *	
FATTO	
<u>I. La segnalazione di danno erariale.</u>	
La specifica e concreta notizia di danno è pervenuta, a questa Procura, tramite	
notizia a mezzo stampa del 31 agosto 2022 (doc. 1) che segnalava che il Gip	
presso il Tribunale di , nell'ambito del p.p. 21 R.g.n.r., aveva	
emesso, in data 9 agosto 2022, un'ordinanza di misure cautelari nei	
confronti di 2 persone (e)	
) indagati, insieme ad altri (l ,	
), per	

	2	
	attività riferibili alla società , cooperativa con sede in	
	di 1), p.i. , con l'accusa di indebita percezione di	
	erogazioni a danno dello Stato, truffa plurima aggravata continuata, bancarotta	
	fraudolenta -preferenziale e per distrazione - e autoriciclaggio, nonché	
	disposto sequestri preventivi, in forma diretta e per equivalente, per euro	
	533.351,20.	
	In particolare, la cooperativa dopo aver ottenuto, attraverso la	
	presentazione di un falso bilancio societario, un finanziamento bancario	
	garantito dallo Stato sulla base dell'art. 13 co. 1 del D.L. 23/2020 (cd.	
	"Decreto Liquidità"), era stata utilizzata come schermo per una serie di	
	raggiri, venuti alla luce dopo che alcuni fornitori, truffati, avevano presentato	
	denuncia all'autorità giudiziaria lamentando danni ingenti.	
	Dall'esito delle investigazioni era emerso, infatti, che si trattava di una società	
	"fittizia", "decotta", gestita da soggetti prestanome, senza dipendenti né	
	operatività aziendale, della quale il Tribunale di aveva dichiarato il	
	fallimento con sentenza del 2.2.2022 (procedura fallimentare chiusasi poi per	
	insufficienza dell'attivo in data 10.02.2023).	
	Con successiva nota prot. 4312 del 6.10.2022 (doc. 2) è pervenuta, a questa	
	Procura, apposita segnalazione della Gdf di guardante, in particolare	
	la vicenda del finanziamento bancario di 450.000,00 euro richiesto dalla	
	società l - , Unità di	
	ottenuto mediante allegazione del bilancio societario di esercizio relativo	
	all'anno 2019, poi rivelatosi falso, ed utilizzato, per 360.000,00 euro, per il	
	consolidamento dell'esposizione debitoria della società nei confronti dello	
	stesso Istituto di credito finanziatore. Dopo il fallimento della società	

3

la banca finanziatrice aveva provveduto, immediatamente, ad escutere la garanzia pubblica presso (Istituto che svolge attività di gestione del Fondo di garanzia istituito ai sensi della art. 2, co. 100, della legge 662/1996), ma la procedura era stata (all'epoca) sospesa per effetto dell'apertura del procedimento penale a carico degli amministratori della società.

II. Attività istruttoria della Procura.

Con **richiesta istruttoria prot. del 23.02.2023 (doc. 3)** è stata acquisita al fascicolo istruttorio in oggetto l'**ordinanza di misure cautelari** emessa dal Gip presso il Tribunale di nell'ambito del pp v/2021 Rgnr citato (v. **nota prot. del 03.03.2023- doc. 4**).

Con **decreto istruttorio del 13.03.2023 (doc. 5)** è stato chiesto, al Responsabile della filiale della Unità di di trasmettere una relazione nella quale si desse conto delle vicende inerenti al finanziamento bancario alla società, richiesta riscontrata dalla (dopo un'iniziale richiesta di proroga, assentita da questa Procura **doc. 6**) con **nota prot. del 01.06.2023 (doc. 7)** integrata con successiva documentazione trasmessa con **nota prot. del 11.07.2023 (doc. 8)**.

Con successivo decreto istruttorio è stato poi chiesto alla di trasmettere la delibera di escussione della garanzia (**dec. istr. del 3.11.2023 doc. 9** e nota di risposta **prot. del 1.12.2023- doc. 10**).

Con **decreti istr. nn. 577/23 del 7 luglio 2023 e 665/23 del 6 settembre 2023 (docc. 11 e 12)** sono state richieste informazioni a

il quale ha fornito riscontro con **nota prot. del 19.7.2023 (doc. 13)**.

Con successiva **richiesta istruttoria di prot. del 06.09.2023 (doc. 14)**,

4

sono stati chiesti aggiornamenti al Tribunale di _____ in merito al procedimento penale in corso, richiesta riscontrata con la trasmissione, con **nota prot. _____ dell'11.9.2023 (doc. 15)**, del **decreto di giudizio immediato** emesso nei confronti di _____.

Con ulteriore richiesta istruttoria (**decreto _____ /24 del 15.2.2024 doc. 16**) è stato chiesto al Tribunale di _____ l'invio dei provvedimenti di archiviazione che hanno riguardato gli altri soggetti imputati (cfr. risposta **prof. _____ del 19.2.2024 doc. 17**).

Da ultimo, questa Procura ha conferito delega alla Gdf di _____ (**decreto _____ /24 del 21.02.2024 doc. 18**) per approfondimenti relativi alla posizione della banca finanziatrice; la Gdf con **nota prot. _____ del 24.5.2024 (doc. 19)** ha depositato la propria relazione conclusiva.

Nell'ambito dell'espletamento della delega istruttoria la Gdf ha anche provveduto all'acquisizione, presso il Tribunale di _____, delle fonti di prova indicate nella richiesta di misure cautelari dell'11.01.2023.

III. Il proc.to penale: le indagini, l'ordinanza cautelare, il decreto di giudizio immediato nei cfr. di _____

Il decreto di archiviazione del Gip nei cfr. degli altri indagati.

Il procedimento penale aveva tratto le mosse dalle querele per truffa sporte da due fornitori comunitari (una società irlandese ed una società spagnola) che, indotti in errore da una serie di artifici e raggiri posti in essere dagli amministratori della soc. _____, volta a dimostrare una floridità finanziaria in realtà inesistente, avevano consegnato a quest'ultima ingenti quantità di prodotti _____ senza riceverne, in cambio, il corrispettivo (cfr. capi 1) e 2) dell'ord.za cautelare).

5

Gli approfondimenti contabili e tributari svolti dagli inquirenti avevano

consentito, infatti, di appurare che la società era una società "fantasma"

priva di alcuna reale operatività commerciale, utilizzata dai suoi

amministratori per conseguire, mediante operazioni truffaldine, profitti illeciti

che divenivano poi oggetto di ulteriore illecita attività distrattiva.

Un primo riscontro era stato desunto dalle dichiarazioni fiscali per gli

anni 2016, 2017 e 2018, presentate dalla società tramite lo studio

commercialistico "I" di " ", le quali riportavano

valori indicativi di una operatività commerciale pressoché inesistente:

Dati dichiaraz. fiscali		
Annualità	Dichiaraz. Iva	Imposte sui redditi
2016	Volume d'affari inesistente	Reddito di impresa/perdita (-966 euro)
2017	Volume d'affari inesistente	Reddito di impresa (+ 5.702 euro)
2018	Volume d'affari inesistente	Reddito di impresa/perdita (- 1.566 euro)

Per le annualità successive (2019, 2020 e 2021), era risultato che la

presentazione delle dichiarazioni fiscali (sia per imposte dirette che per Iva)

fosse stata completamente omessa.

Un secondo riscontro era emerso dall'analisi dei bilanci societari: il

bilancio 2016 risultava essere l'unico in linea con le dichiarazioni fiscali, a

differenze dei bilanci 2017 e 2018 i quali, peraltro, erano stati approvati

"postumi" dall'assemblea dei soci del 20 agosto 2019 e depositati presso la

Camera di commercio in data 3 settembre 2019. Il bilancio 2019 era stato

6

depositato il 13.11.2020; i bilanci 2020 e 2021 non risultavano essere mai stati presentati.

I bilanci pubblicati (2016, 2017, 2018 e 2019) evidenziavano valori anomali sia per l'andamento sia per la discrasia rispetto alle dichiarazioni fiscali:

Periodo di esercizio	Utile	Perdita	Tot ricavi docum.ti
2016	0	-1.133,00	1 euro
2017	216.011,00	/	3.652.451,00
2018	293.297,00	/	4.856.365,00
2019	343.903,00	/	5.634.236,00

Un terzo elemento di riscontro era dato dal confronto fra i dati dei bilanci

societari e le fatture attive emesse da (fatture che, a partire dal 1 gennaio 2019, potevano essere emesse esclusivamente in formato elettronico), infatti: **nel 2019 non risultava essere stata mai emessa alcuna fattura per la vendita di prodotti** da cui l'impossibilità di giustificare ricavi indicati nel bilancio 2019 per euro 5.634.236,00; nel 2020 risultavano emesse fatture di vendita per euro 669.773,34, pur in assenza della presentazione del bilancio e di dichiarazioni fiscali sulle imposte dirette e IVA; nel 2021 risultavano essere state emesse fatture per euro 8.218,83, sempre in assenza della presentazione del bilancio e di dichiarazioni fiscali sulle imposte dirette e IVA; nel 2022 non risultava emessa alcuna fattura di vendita.

Un quarto elemento di riscontro era dato dall'ubicazione della sede sociale risultata essere presso l'indirizzo del citato studio commercialistico

“(che aveva curato la redazione del bilancio 2016 e le dichiarazioni fiscali fino al 2018); il professionista interpellato al riguardo, aveva dichiarato di aver avuto contatti soltanto con il

7	
ma di non aver mai conosciuto	soggiungendo
che presso il suo studio non si era mai tenuta alcuna assemblea finalizzata all'	
approvazione dei bilanci societari; infine, aveva riferito che i suoi rapporti	
professionali con la società si erano definitivamente interrotti nel gennaio	
2020 con la rinuncia all'incarico professionale.	
Dalle visure camerali era emerso, inoltre, che la società disponeva	
anche di altre unità locali, anche queste risultate "fittizie" : unità locale in	
, in via (in realtà, una abitazione disabitata e	
priva di cartelli o segni riconducibili ad); unità locale sita in	
in via (risultata essere un complesso di uffici e di appartamenti	
residenziali privi di alcun riferimento ad). Presso tali indirizzi gli	
inquirenti accertavano anche l'assenza di contratti di locazione o comodato	
riconducibili alla società nonché l'assenza di attivazione di utenze per servizi.	
Ulteriori elementi indizianti venivano offerti dagli accertamenti bancari	
referiti ai conti correnti nella disponibilità della società : e cioè il conto	
aperto presso (delegato ad operare	
); il conto 07/4 aperto presso	
(delegato ad operare	
dal 12.2.2020); il conto aperto presso (delegato	
ad operare (tale conto risultava essere stato	
utilizzato anche dalla società " , di proprietà	
dell'indagato , dal 2016 al 16 settembre 2020).	
In particolare, sul conto aperto presso , risultava essere	
stata accreditata la somma di euro 450.000,00 proveniente dal finanziamento	
erogato da , filiale di e garantito dal Fondo nazionale di	

8

garanzia per le PMI ex art 13, co. 1 del DL 34/2020 (Decreto Liquidità).

L'home banking riferito al conto corrente aperto presso risultava

associato ad un'utenza telefonica () intestata, non agli

amministratori di bensì alla società ' di

Ad ulteriore riprova dell'insussistenza di un'effettiva attività commerciale in

capo ad era poi la circostanza della mancanza di lavoratori dipendenti

e di mezzi materiali da poter utilizzare per il commercio di prodotti :

La sussistenza degli illeciti penali in contestazione era corroborata anche dagli

esiti degli accertamenti effettuati dal curatore fallimentare (dr.

) che davano evidenza delle seguenti mancanze documentali ed

anomalie dei dati dei bilanci depositati in camera in commercio:

- non era stato possibile rinvenire le scritture contabili dell'ultimo triennio né

alcun bene da inserire nell'attivo patrimoniale;

-per il 2017, dal libro degli inventari risultava un utile di euro 11.760,00

totalmente differente dal dato riportato nel bilancio depositato presso il

registro delle imprese;

-nel 2018, il registro dei cespiti ed il libro giornale, aggiornati alla data del

31.12.2018, non rispecchiavano la situazione patrimoniale ed economica

compresa nel bilancio dell'esercizio 2018 depositato presso il Registro delle

Imprese.

Il curatore fallimentare aveva, pertanto, concluso per la mancata

corrispondenza dei bilanci degli esercizi 2017 e 2018 depositati presso la

CCIAA rispetto alle scritture contabili. Il momento del dissesto veniva

individuato nel 2015 o 2016 epoca a partire dalla quale si era verificato

9

l'azzeramento completo del capitale (essendosi entrambi gli esercizi 2015 e 2016 chiusi con un patrimonio netto negativo in assenza di provvedimenti di ricapitalizzazione).

Gli esiti di indagine consentivano, inoltre, di appurare che il vero dominus/amministratore di fatto della società era da individuarsi in [] e non in [] (quest'ultimo, formalmente, legale rappresentante e Presidente del CDA, ma in realtà mero prestanome).

Il curatore fallimentare aveva, infatti, modo di verificare come l'amministratore "di diritto" della società fosse totalmente all'oscuro della operatività aziendale, descrivendosi (lui stesso) come un mero prestanome dei fratelli [] : “

domande poste dal curatore circa l'organizzazione aziendale, il numero di dipendenti, il luogo in cui era tenuta la contabilità sociale, i beni e le attività di compendio, i contratti in corso, le ragioni che hanno condotto al dissesto, dichiara di non essere a conoscenza di alcuna delle attività poste in essere dalla cooperativa fallita, né se ci fossero dei dipendenti, né il luogo in cui era tenuta la contabilità sociale e tanto meno se vi fossero beni in proprietà, essendosi limitato pertanto a firmare la documentazione che di volta in volta gli veniva sottoposta dai fratelli [] ; in cambio detti signori gli avrebbero corrisposto somme di denaro e concesso di “soggiornare” personalmente per un determinato periodo presso il capannone sito in via [] ([]), che non risulta tra le unità locali in uso ad [] ” (...). “lo stesso [] ha dichiarato di aver apposto la propria firma per ottenere un finanziamento

10

di euro 150.000 (rectius 450.000), a favore della società fallita, ma non ricorda presso quale banca (...) ed in cambio avrebbe ricevuto la somma di euro 2.000 sempre dai signori . ”.

Le successive dichiarazioni rese sul punto da (il quale si è affermato semplice procacciatore d'affari - e non dominus della società - soggiungendo di aver concesso al il proprio capannone sulla ; per ragioni di mera ospitalità; al riguardo, il ha esibito agli inquirenti delle scritture private con le quali la società ; avrebbe concesso, alla società , l'uso di una saletta riunioni presso l'Ufficio di in via ; ma entrambe le scritture sono risultate prive di data certa e mai registrate), sono state smentite anche da svariati riscontri testimoniali che hanno provato l'evidente ingerenza di nella gestione della società . In particolare:

dipendente della banca di , ha dichiarato che, sia all'atto dell'apertura del conto corrente che al momento della successiva pratica di finanziamento a favore della società, si erano presentati , anziano claudicante, ed un tale “ ” (poi identificato, con certezza, in all'interno di album fotografico appositamente predisposto dalla PG operante).

Il ha riferito che, prima di aprire il conto corrente della società, si era recato presso quella che gli era stata indicata come la sede sociale, a sulla S.S. , dove erano presenti sia che

Il bancario ha soggiunto che . era stata presentata alla banca dal mediatore finanziario il quale aveva accompagnato

	11	
	il _____ al sopralluogo presso la sede societaria ed era presente al momento della stipula del contratto di finanziamento.	
	_____, a sua volta, ha dichiarato che la società _____ gli era stata presentata da _____ (con il quale si era recato presso il capannone sulla _____ per raccogliere la documentazione da presentare per il finanziamento garantito.	
	I contatti erano stati intrattenuti prevalentemente con _____, che, secondo il _____, era l'effettivo amministratore della società.	
	Il _____ ha soggiunto, inoltre, di aver contattato la società _____ sulla utenza 0426-_____, effettivamente intestata ad _____, ma, dal 2020, trasferita dalla _____ alla sede della società _____ in _____.	
	Ulteriori elementi indizianti venivano tratti dal contenuto di due mail (del 3.9.2020 e del 21.9.2020, v. all. 12 del doc. 19) indirizzate da _____ a _____.	
	Nella seconda mail, in particolare, il _____ aveva comunicato che, recatosi presso la sede della ditta in data 18 settembre 2020, era stato raggiunto dal magazziniere che lo aveva accompagnato dal "responsabile sig. _____". Il sig. _____ aveva confermato di aver preso contatti con i fratelli _____ anche per il tramite di _____ (sedicente consulente amm.vo della _____, conosciuto presso lo studio del commercialista _____). Il _____ a sua volta aveva dichiarato che, presso il capannone sulla _____ aveva incontrato i due fratelli _____ e che all'ingresso del capannone vi era l'insegna _____.	
	Ulteriori riscontri testimoniali venivano resi dai rappresentanti di alcune ditte che avevano avuto contatti commerciali con la società, in particolare:	

	12	
	(rappresentante della “ ” che aveva fornito del	
	materiale-pallet- alla società) ha dichiarato che i rapporti commerciali erano	
	stati tenuti con un certo tramite l’utenza 0426- (riferibile al	
	) e che il luogo di consegna della merce è era stato il capannone sulla	
	(rappresentante della società “	
	che aveva concesso a noleggio cellulari e tablet alla società	
	negli anni 2020 e 2021) ha dichiarato di aver consegnato la merce a	
	, in via e che i contatti erano avvenuti tramite l’utenza	
	telefonica (riferibile al e (in utilizzo al	
	e utilizzata nell’home banking di);	
	(rappresentante della società “ l” che aveva venduto	
	prodotti alla (tra marzo e giugno 2020) ha riferito di aver avuto	
	contatti solo con (riconosciuto fotograficamente nell’album	
	predisposto dalla PG operante); il rag. (che aveva trasmesso	
	in camera di commercio il bilancio di del 2019) ha dichiarato di aver	
	intrattenuto contatti, prevalentemente, con tale “ ” di cui non ricordava	
	il cognome, ma che successivamente ha riconosciuto in	
	soggiungendo che il sig. veniva solitamente lasciato in	
	sala d’aspetto.	
	Altri elementi di collegamento tra il e la società	
	venivano desunti dalle seguenti circostanze: l’utilizzo di una autovettura	
	da parte di ettura risultata concessa in locazione ad	
	una società “ ” con sede a , ma unità	
	locale in , indirizzo coincidente con	
	quello della unità locale della soc. “	

14

società su richiesta di tali , dietro la promessa di un modesto compenso economico.

Dalle indagini era quindi emerso che , all'epoca degli acquisti di prodotti dai fornitori comunitari e della richiesta del finanziamento bancario, era, in realtà, una società "evanescente" e formalmente inattiva, non avendo generato vendite ed avendo omesso di comunicare i bilanci e di inoltrare le dichiarazioni fiscali. Il bilancio societario 2019, inoltre, doveva ritenersi verosimilmente fasullo, in considerazione delle evidenti difformità rispetto alle fatture di vendita emesse nel corso della medesima annualità di riferimento.

Inoltre, era risultato che pur nominato legale rappresentante e presidente del CDA della società dal 20 gennaio 2020 alla data del fallimento, era in realtà un mero prestanome, in condizioni di grave indigenza, inconsapevole del proprio ruolo all'interno della compagine societaria, mentre il vero amministratore di fatto/dominus della società (dal 2.11.2017 alla data del fallimento) era da identificarsi in ».

In data 9.08.2022, all'esito delle indagini, il Gip di _ ha emesso un'ordinanza di misure cautelari in relazione al compimento, da parte degli amministratori della , dei seguenti reati: truffa a danno di fornitori di prodotti ittici ex art 640 c.p. (capi 1 e 2); indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316ter c.p. (capo 3); autoriciclaggio ex art. 648 ter c.p. (capo 4); bancarotta fraudolenta ex artt. 216 co. 1 n. 1, 219 co. 2 n. 1 e 223 del RD 267/1942 (capo 5); bancarotta preferenziale ex artt. 216 co. 3, 219 co. 2 n. 1 e 223 del RD 267/1942 (capo 6); bancarotta impropria per falso in bilancio ex artt. 223 co. 2 n. 1, 219 co. 2 n.1 RD 267/1942, in relazione all'art 2621 c.c.

	13	
	riconducibile al	la corrispondenza commerciale di (gestita
	tramite gli indirizzi mail info@	e
	info@ c.it) risultando che (tramite acquisizione dei file di	
	log relativi alla creazione delle dette caselle e ai successivi accessi), tra gli IP	
	maggiormente impiegati, vi era l'IP statico di Telecom Italia	
	spa, assegnato alla società (presso l'indirizzo di	
	Altri elementi probatori, infine, venivano forniti anche dalle dichiarazioni del	
	sig. (rappresentante della società “	
	) che ha riferito di essere stato contattato, nell'agosto 2021, da	
	(all'utenza per creare il dominio internet di e	
	attivare l'e-mail; lo stesso lo aveva convocato in un'occasione,	
	presso l'ufficio di (sede della società	
	“ e dell'unità locale della società ”)	
	per la riconfigurazione di alcuni smartphone.	
	In merito alla condizione di mero prestanome del	
	soccorrevano, invece, le dichiarazioni rese dallo stesso i che	
	ne dava una descrizione come di “un barbone che dormiva presso il	
	capannone in quanto non aveva nessun altro posto dove andare a dormire..”.	
	La condizione di “precarietà” del veniva confermata	
	anche dalle dichiarazioni rese dal sig. che, nel settembre	
	del 2020, aveva portato del cibo ad una senzatetto che dormiva su una	
	panchina in (poi identificato in	
	attivando poi i servizi sociali del comune. Anche al il “senzatetto”	
	aveva riferito di essersi prestato a rivestire la carica di amministratore per la	

16

In ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, il Gip:

a) in relazione al capo 3) della richiesta cautelare (imputati:

) ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 316ter c.p.

"Indebita percezione di erogazioni pubbliche", sulla scorta della giurisprudenza penale che, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI, in virtù dell' automatismo che caratterizza l' erogazione della garanzia, ha ravvisato un' intima connessione tra garante e garantito *"tale da inferire la sostanziale riferibilità al primo del finanziamento materialmente corrisposto dall'istituto di credito"* (Cass. Pen. /2022);

b) In relazione al capo 6) (imputati:

), il Gip ha ravvisato la sussistenza del reato di **bancarotta preferenziale**, ex artt.223, 216, co. 3 e 219, co. 2 n.1 rd 267/1942, per avere in particolare il * prima del fallimento, quando era già manifesto il dissesto societario generatosi a partire da 2016, eseguito, mediante l'utilizzo del finanziamento ottenuto, un pagamento preferenziale di 360.366,58 euro a favore della banca , consolidando l'esposizione debitoria della società nei confronti del medesimo istituto di credito: *"...il , usufruendo del finanziamento garantito, elargito in modo pressoché "automatico", non ha fatto altro che trasferire il rischio di credito dalla al fondo pubblico di garanzia che infatti è stato subito escusso dalla banca a seguito dell'inadempimento di . Il tutto in un momento nel quale la società era, oltre che inattiva, anche decotta posto che già dal 2015 era stato chiuso con patrimonio netto negativo senza che venisse adottata alcuna contromisura. Con forte verosimiglianza quindi l'indagato ha inteso specificamente*

15	
(capo 7), concludendo per l'applicazione di misure cautelari a carico di	
, per i reati loro ascritti (capi da	
1 a 7 per , capo 7 per i . In particolare:	
il Gip ha individuato , quale amministratore di fatto/dominus	
della società, valorizzandone il ruolo decisivo nel compimento delle condotte	
illecite sopradescritte; quanto a , costui è stato ritenuto	
soggetto consapevole della illiceità delle operazioni compiute, sulla base di	
plurimi elementi indizianti (egli aveva coinvolto nelle vicende societarie di	
moglie e figlio, ben prima del subentro di); egli	
aveva sottoscritto il verbale assembleare del 2019 in cui erano stati approvati	
i falsi bilanci delle annualità 2017 e 2018; egli aveva provveduto alla	
trasmissione telematica di detti bilanci pur nella consapevolezza della	
situazione di inoperatività di , come da lui stesso ammesso al curatore	
fallimentare; egli aveva intrattenuto rapporti con il dr. primo	
commercialista di), per cui era verosimile che "il , in	
veste di "testa di legno consapevole" e non di ideatore delle condotte illecite,	
avesse concorso con il mettendosi a disposizione per approvare e	
pubblicare bilanci fasulli" figurandosi fin dall'inizio che la propria azione	
era funzionale all'aggravamento del dissesto o, quantomeno, alla probabile	
lesione dell'interesse dei creditori".	
Sulla base delle risultanze investigative, il Gip ha, invece, ritenuto	
soggetto pressoché incapace di intendere il senso delle	
proprie azioni, indotto a prestarsi come "testa di legno", su pressione del	
, unicamente, per motivazioni economiche, mai realmente coinvolto	
in alcuna decisione della società.	

18

ugualmente, incapaci di intendere il senso dell'operazione illecita posta in essere dal (e le cui firme, sui verbali del Cda della società, sono state verosimilmente apposte dallo stesso); in particolare,

è risultato essere beneficiario di amministrazione di sostegno e, in sede di interrogatorio delegato, non ha saputo fornire alcuna spiegazione circa la propria carica all'interno della predetta società. E' inoltre emersa l'estraneità ai fatti di , fratello di \

IV. la vicenda del finanziamento bancario di cui al capo 3) di imputazione, per indebita percezione di erogazione pubbliche, ex art. 316 ter c.p., a carico di

Come detto, dalle indagini penali era emerso che la società , dopo aver preso contatti con il personale della banca , filiale di aveva presentato, in data 5.11.2020, richiesta di finanziamento, della durata di mesi 24, con ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia a favore delle PMI (legge 662/96), ai sensi dell'art. 13, co. 1, del DL 23/2020 cd. "decreto liquidità".

Trattasi di finanziamento per imprese "colpite" dall'epidemia Covid19 caratterizzato da un regime molto favorevole, potendo le imprese beneficiare, a titolo gratuito, della garanzia del Fondo, fino ad una certa percentuale del valore dell'operazione e per un importo massimo di 5 milioni di euro.

Per ottenere il finanziamento bancario la società aveva falsamente indicato, come proprio fatturato per l'anno 2019, il valore di euro 5.670.799,00. Nella richiesta di finanziamento la società aveva espressamente comunicato che la somma sarebbe stata utilizzata, per euro

	19	
	360.000,00, per il consolidamento di posizioni debitorie pregresse nei confronti del medesimo istituto erogatore (possibilità prevista dallo stesso art. 13 del Dl 23/2020 cit. alla lett. e).	
	L'incaricato della aveva dichiarato di aver provveduto, prima dell'erogazione del finanziamento, a visionare, personalmente, i locali aziendali della società (locali risultati essere, in realtà, nella disponibilità di altra società riconducibile a) atteso che dalle indagini penali è emerso che la non aveva né dipendenti né beni aziendali di proprietà e/o in locazione).	
	Dopo gli ulteriori controlli di rito da parte dell'istituto bancario, la società aveva ricevuto la somma di euro 450.000,00 (accreditata sul conto in data 25.11.2020), garantita dal fondo pubblico per euro 360.000,00.	
	La decisione del finanziamento risultava essere stata assunta da nell'ambito di una riunione di CDA fittizia - perché tenutasi il 26 novembre 2020, quindi, in data successiva all'erogazione del credito- presso la sede legale dello studio commercialistico " (studio che però, da tempo, aveva rinunciato all'incarico professionale). , in qualità di legale rappresentante della società, aveva poi sottoscritto il relativo mutuo chirografario.	
	Ottenuti i 450.000,00 euro, la società aveva provveduto a rimborsare alla banca solamente le prime due rate (dicembre 2020 e gennaio 2021), così determinando la successiva richiesta di escussione della garanzia statale da parte della Banca finanziatrice.	

20

Parte del finanziamento ottenuto era stato immediatamente utilizzato per effettuare due bonifici (con modalità "urgente"), rispettivamente di euro 30.800,00 il 30 novembre 2020 ed euro 27.123,25 il 7 dicembre 2020, verso la società ".....", legalmente rappresentata da, a fronte della emissione, in pari data, di due fittizie fatture di acquisto di prodotti ovvero fattura n. 1 del 30 novembre 2020 e fattura n. 2 del 7.12.2020. Dalle indagini è emerso che la ".....", nel 2020, aveva emesso solamente queste due fatture, a riprova che si era trattato di mera distrazione di fondi (da cui la contestazione anche del reato di impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita ex art. 648 ter c.p., di cui al capo 4) dell'ord.za cautelare).

Il residuo del finanziamento era stato ulteriormente eroso da nuovi pagamenti fino a tornare in negativo nell'ottobre del 2021 (- 3.071,58 euro).

IV.1. Approfondimenti circa la vicenda del finanziamento bancario:
istruttorie alla e a ; relazione della GDF.

Con decreto istruttorio 212 del 14.3.2023 (doc. 5) questa Procura ha chiesto al Responsabile della filiale della banca, Unità di ".....", la trasmissione di una relazione, corredata da apposita documentazione, nella quale si desse conto:

1. delle vicende inerenti al prestito bancario concesso alla Società Cooperativa per € 450.000,00;
2. della situazione debitoria della società al momento della concessione del finanziamento;
3. se ai fini dell'istruttoria relativa al finanziamento fossero state prese in

21	
considerazione le raccomandazioni della	del 10 Aprile 2020 e
dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF);	
4. dell'eventuale perdurante sospensione del procedimento di escussione della	
garanzia statale, indicandone i motivi;	
5. di ogni altro elemento utile per la migliore comprensione della vicenda.	
A seguito di una iniziale richiesta di proroga, assentita da questa Procura, la	
con nota del 31.5. 2023 (v. doc. 7), ha trasmesso una sintetica	
relazione, a firma del servizio legale della banca, nella quale ha dato atto che:	
1. Il prestito di 450.000,00 euro era stato deliberato sulla base del bilancio	
ufficiale del 2019 ed il bilancio provvisorio fornito dal cliente, aggiornato a	
settembre 2020; il cliente risultava affidato con linea di anticipo crediti	
Italia, linea import e fido cassa. A seguito della mancata chiusura a	
scadenza delle fatture anticipate, dopo aver notificato il credito (<i>"per il</i>	
<i>quale solo due debitori hanno risposto, disconoscendolo"</i>) era stata	
contattata la proprietà la quale aveva fornito le seguenti giustificazioni:	
volontà del Presidente di incrementare il business con un aumento delle	
esposizioni in un momento di difficoltà per il settore; cattiva qualità di alcuni	
lotti di merce di importazione, che aveva generato successive difficoltà di	
incasso. A seguito di tali difficoltà l'azienda aveva chiesto operazione di	
consolido della propria esposizione su 24 mesi (prima rata a decorrere da	
gennaio 2021);	
2. al momento della delibera fidi citata, per valutare l'esposizione col sistema	
bancario, era stata utilizzata l'ultima segnalazione Bankit disponibile (agg.	
08/2020) che evidenziava affidamenti autoliquidanti per euro 150.000,00, fidi	
a scadenza per euro 200.000,00 e fidi a revoca per euro 10.000,00 (totale	

360.000). Tutti gli affidamenti risultavano pienamente utilizzati e concessi

esclusivamente da . Ulteriori informazioni in merito al quadro

debitorio erano supportate dal bilancio societario 2019 e dal bilancio

provvisorio al settembre 2020;

3. raccolta la relativa documentazione e verificato rientrasse per dimensioni e

finalità nei parametri dei finanziamenti assistiti da garanzia MCC, la banca

aveva proceduto con delibera ed erogazione la quale, come indicato nella

relativa proposta di affidamento e come previsto anche nei termini e modalità

dalla normativa MCC, aveva consolidato l'esposizione bancaria della società

di breve termine (costituita, in buona parte, da insoluti su crediti rappresentati

da varie fatture a carico di vari clienti);

4. al fine di procedere al recupero delle somme, la aveva inoltrato alla

società dei **solleciti di pagamento** con preavviso di segnalazione alla centrale

rischi di , rimasti inevasi;

5. successivamente, la t aveva provveduto ad **insinuarsi nella**

procedura fallimentare nr. 9/2022 la quale si era estinta, in data 10.2.2023,

per insufficienza di attivo ripartibile (v. doc. 13).

Alla nota citata la s ha allegato la ss. documentazione:

1. Documenti ed informazioni relative al bilancio di esercizio di

del 2019, alla data del 25.11.2020;

2. Contratto di finanziamento chirografario del 25.11.2020;

3. Informativo cliente- flusso di ritorno della centrale rischi del

12.11.2020 (situaz. al settembre 2020);

4. Report impresa (Crif protesti) del 12.11.2020;

5. Decreto del Tribunale di di chiusura della procedura

	23	
	fallimentare;	
	6. Rendiconto annuale del mutuo al 23.1.2021 (da cui risulta il pagamento di un'unica rata di preammortamento del 25.12.20 per euro 368,85);	
	7. Rate scadute-preavvisi di segnalazione alla i indirizzate alla società contenenti intimazioni di pagamento a 7 giorni (del 5 marzo 2021, per rata 3 scad. 25.2.21 di 382,19 euro, 2 aprile 21, per rata 3 scad 25.2.21 + rata 1 (scad. 25.3.21) di 21.626,00 + int., 5 maggio 21, per rata 3 scad 25.2.21 + rata 1+ rata 2 (scad. 25.4.21) per 21.626,00 + int, 4 giugno 21, per rata 3 scad. 25.2.21 e rate 1+ rata 2+ rata 3 scad. 25.5.21 per 21.626,00 + int., 5 luglio 21, per rata 3 e rate 1+rata 2+rata 3+ rata 4 scad. 25.6.21 per 21.626,00+ int., 4 agosto, per rate 3 e da 1 a 5 scad. 25.7.21 per 21.626,00 + int. 3 settembre 21, per rate 3 e da 1 a 6 scad. 25.8.21 per 21.626,00+ int., 5 ottobre 2021, rate da 3 a 7 scad. 25.9.21 per 21.626,00 + int.).	
	Con nota del 10.7.2023 (v. doc. 8) la ha poi trasmesso un supplemento di documentazione istruttoria informando che il procedimento di escussione della garanzia era stato sospeso a seguito di richiesta da parte di MCC (v. note di MCC del 15 luglio 2022, 6 aprile e 23 maggio 2023 (doc. 8).	
	In particolare MCC, dopo aver appreso della sussistenza di un procedimento penale a carico degli amministratori della società, aveva scritto alla filiale di (v. nota del 15.7.2022 doc. 8) rammentando che “i soggetti richiedenti, con la <u>diligenza qualificata propria degli operatori professionali del credito e quale parti di un rapporto complesso di concessione di</u>	

agevolazioni pubbliche, sono posti a presidio della normativa di riferimento.

garantendo che il rapporto negoziale, gli atti e le procedure di funzionamento

dell'operazione di finanziamento per il quale viene richiesto l'intervento del

Fondo pubblico siano conformi a legge, non contrari a norme imperative e

alle buone prassi nella concessione del credito.

Considerato che gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria relativa alla

posizione in oggetto potrebbero riverberarsi anche sull'attività di impresa

della beneficiaria della garanzia del Fondo, si ritiene opportuno invitare

codesta Banca a verificare con la massima attenzione la sussistenza di

eventuali ulteriori elementi e/o informazioni che dovessero essere ritenuti

rilevanti, pertinenti l'operazione di finanziamento e l'impresa beneficiaria".

Con nota di risposta del 22.7.2022 (v. doc. 8) la « _____ », insistendo per

l'escussione della garanzia, aveva obiettato a _____ di avere sempre operato

con diligenza qualificata per tutto il corso del procedimento di finanziamento

e di escussione della garanzia rispettando le direttive di _____, le norme

imperative e le buone prassi, soggiungendo:

- che il processo di attivazione della garanzia era conforme alle disposizioni

operative di _____;

- che non si erano rivelati eventi di rischio aggiuntivi rispetto a quanto già

segnalato;

- che la banca non aveva rilevato alcun elemento di criticità dagli archivi

pubblici (protesti, eventi conservatoria, dati aziendali ecc.), o desumibile

anche solo in via prognostica, alla data di valutazione (ndr. della richiesta

di finanziamento da parte della società).

Erano seguite ulteriori interlocuzioni tra _____ e _____ dovute alla

25	
circostanza che la documentazione inviata dalla filiale di _____ non era completa, in particolare:	
nella nota del 6.4.2023 (v. doc. 8) _____ ha chiesto, tra l'altro, a _____ di inviare l' All 4, facendo presente “.. che quello inserito sul portale da _____ non è completo”;	
nella nota del 23.5.2023 (v. doc. 8) _____ ha dichiarato di attendere l'invio di ulteriore documentazione riguardante l' evidenza degli importi usati alla data del finanziamento (25.11.2020) per le linee oggetto di consolidamento di 10mila, 150mila e 200mila, facendo presente “..che dalla precedente documentazione fornita non si ha evidenza di ciò.”.	
IV.2. Istruttoria a _____	
Con Decreto istruttorio n. _____ del 7.7.2023 (doc. 11) questa Procura ha chiesto a _____ di trasmettere una relazione, corredata da apposita documentazione, nella quale si desse conto dell'eventuale escussione della garanzia statale da parte dell'Istituto di credito _____ - _____ di _____ oppure dell'eventuale perdurante sospensione del procedimento di escussione della garanzia statale, indicandone i motivi. La risposta è pervenuta con nota prot. _____ del 19 luglio 2023 (v. doc. 13) nella quale _____ ha dichiarato:	
a) che il 13.7.2022 la procedura di escussione della garanzia era stata sospesa in conseguenza della richiesta, da parte della GDF di _____ di _____ documentazione utile alle indagini penali riguardanti gli amministratori della società e per approfondimenti documentali richiesti alla banca finanziatrice;	
b) che in data 28.3.2023 lo stato di sospensione dell'iter di liquidazione della garanzia era stato rimosso poiché dalla documentazione agli atti pervenuta	

dalla A.G. "non emergevano elementi dai quali poter desumere eventuali profili di resp.tà/coinvolgimento della stessa banca richiedente nei fatti oggetto di accertamento da parte dell'Autorità".

c) che in data 4.7.2023 era stata predisposta la proposta di liquidazione positiva della garanzia volta al Consiglio di Gestione del Fondo che aveva poi deliberato la liquidazione della garanzia (v. comunicaz. di 1 del 30 novembre 2023, **doc. 10**).

IV. 3 Relazione della GDF del 22.2.2024 (doc. 19).

Con nota del 23.2.2024 questa Procura ha conferito delega istruttoria alla Gdf di richiedendo la ricostruzione degli esatti adempimenti e controlli che la 1 avrebbe dovuto svolgere -e di quelli che aveva concretamente svolto- ai fini dell'erogazione ad del finanziamento garantito dallo Stato nonché la ricostruzione, storica e documentale, dei fatti oggetto della notizia di reato.

La GDF, ha anzitutto richiamato il **quadro normativo di riferimento evidenziando** come, a fronte della pandemia da Covid-19, preso atto del rischio di recessione dell'intera area euro, la **Commissione europea**, con comunicazioni del 13 e 20 marzo 2020 e poi del 13 aprile 2020, ha ammesso la possibilità, per gli Stati membri, di incentivare l'economia mediante finanziamenti alle imprese da erogarsi attraverso il sistema bancario: "*al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitati, possono costituire una soluzione adeguata ...*"(V. Comunicazioni della Commissione europea 2020/C 91 1/01).

L'Italia ha pertanto emanato il DL 23 del 8 aprile 2020, cd. "decreto

liquidità", recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di*

adempimenti fiscali per le imprese..", convertito con modificazioni dalla legge

40/2020, che ha riconosciuto garanzie pubbliche sui prestiti erogati alle

imprese dalle banche e dagli intermediari finanziari.

A tal fine, è stato attivato, per le piccole e medie imprese, il **Fondo centrale**

di garanzia per le PMI di cui all'art. 2 comma 100 lett. a) della legge

662/1996, gestito dall'ex MISE (oggi MIMIT), con l'introduzione di misure

in deroga alla vigente disciplina ordinaria del Fondo medesimo.

Con il citato DL 23/2020 il legislatore italiano ha previsto la possibilità di

concedere finanziamenti alle imprese, garantiti dallo Stato, per un periodo

limitato, in linea con le disposizioni europee (v. art. 107 co. 3 lett. B) TFUE e

Comunicazioni della Commissione europea citate), al fine di "*preservare la*

continuità delle attività economiche durante e dopo la epidemia" (V.

Comunicaz. della Commissione europea del 13.4.2020).

In particolare, l'**art. 13** del citato decreto, rubricato "*Fondo centrale di*

garanzia", ha previsto l'applicazione, fino al 31.12.2020 (termine poi

prorogato al 30 giugno 2022 dalla legge 234/2021 e dal DL 228/2021), delle

seguenti **misure emergenziali derogatorie alla disciplina ordinaria del**

Fondo:

1. concessione della garanzia a titolo gratuito (lett. a) art 13);

2. fissazione a 5 mln di euro dell'importo massimo garantito per singola

impresa (lett. b) art. 13);

3. in relazione al quantum concedibile a ciascun richiedente, fissazione di un

importo non superiore al maggiore di determinati elementi, indicati dal

medesimo decreto-legge (nel caso di , è stato preso in considerazione il

25% del fatturato totale del 2019 ex lett. c) n. 2) art. 13);

4. possibilità di ammettere alla garanzia del fondo (per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito...) i finanziamenti **a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario**, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione, al medesimo soggetto beneficiario, di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato (**lett. e) art. 13**);

5. fermo restando quanto previsto all'art. 6 co. 2 del DM Mise 6 marzo 2017 e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lett. m) (ndr. nuovi finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro a soggetti danneggiati dal Covid-19), possibilità di concessione della garanzia senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX lett. A delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al DM Mise 12.2.2019;

6. previsione che, ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese fosse calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico finanziario del suddetto modello di valutazione (lett. g) art. 13);

7. possibilità di concessione della garanzia anche a favore di beneficiari finali presentanti, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinati deteriorate", ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare 272 del

30 luglio 2008 della (...) purché la predetta classificazione non

fosse stata effettuata prima del 31.1.2020 (lett. g-bis art. 13); e con esclusione,

in ogni caso, delle imprese presentanti esposizioni classificate come

“sofferenze”, ai sensi della disciplina bancaria vigente;

8. previsione di un iter semplificato di accesso alla garanzia pubblica: per

determinati finanziamenti (quelli fino a 30.000 euro di cui all’art. 13, co. 1

lett. m), possibilità di concessione della garanzia automatica, gratuita e senza

valutazione del merito creditizio, conseguente esclusivamente al possesso dei

requisiti autocertificati dal richiedente; per gli altri tipi di finanziamento, l’art.

1 bis, co. 5, del DL 23/2020 (rubricato “Dichiarazione sostitutiva per le

richieste di nuovi finanziamenti”) ha stabilito che, *“fermi gli obblighi previsti*

dalla normativa antiriciclaggio (...)il soggetto che eroga il finanziamento non

è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di

quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle

dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia

di cui all’art. 13”.

In relazione a quest’ultimo aspetto, tuttavia, va evidenziato che la

aveva specificato che, per i finanziamenti diversi da quelli di cui

all’art. 13 lett. m), un’analisi del merito creditizio dei richiedenti non fosse

espressamente esclusa dalla normativa e che, **per i clienti con elevato profilo**

di rischio, detta analisi fosse doverosa cioè dovesse scattare “un processo

creditizio ordinario” (cfr. documento del 17 giugno 2020 della Task Force

istituita tra MEF, MISE, ABI, e SACE per assicurare

l’efficiente utilizzo delle misure di supporto alla liquidità).

La Gdf ha inoltre posto in evidenza come la normativa europea e nazionale

prevedesse un **vincolo di destinazione dei finanziamenti garantiti** (infatti, la Comunicazione della Commissione europea del 13.4.2020 aveva indicato la finalità di “*preservare la continuità delle attività economiche durante e dopo la epidemia*”), i quali, pertanto, erano da considerarsi ricompresi in un programma pubblico di ripresa economica nazionale, come evidenziato anche dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. civ., sez. 1^a, 6508/2020; Cass. pen., Sez. VI^a 2125/2022, 11246/2022, 28416/2022; Corte dei conti, Sez. Marche, sent. 18/2023; Sez. Liguria. Nn. 67 e 70/2023; Sez. Piemonte, sent. n. 435/2021).

In ordine alla valutazione, da parte della Banca, del merito creditizio della società, la GDF ha rilevato quanto segue:

al momento della richiesta di finanziamento, la società risultava destinataria di una linea di credito (scaduta) con la stessa filiale per complessivi 360.000,00 euro così distinta: euro 200.000 per finanziamento chirografario; euro 10.000 per scoperto di c/c; euro 150.000 per anticipo fatture.

Ai fini della concessione di detta linea di credito, a marzo 2020 la Banca aveva proceduto ad una valutazione del merito creditizio della società (v. **dossier fidi di marzo 2020**) riportando due tipi di classificazioni C e PA (la classificazione C serve per identificare il rischio di controparte ed è composta da una scala con 8 classi di rischio crescente: da C1 “assenti problematiche di rischio” a C8 “situazione di forte problematicità con rischio di default nel breve”; la classificazione PA, invece, rappresenta il potenziale di perdita attesa associata alle esposizioni di una singola controparte ed è suddivisa in 8 classi di rischio crescente: da PA1 a PA8).

Ebbene, a marzo 2020, la società aveva attribuito alla società un

31

rating **C2** (“assenti problematiche di rischio sia al momento che prevedibilmente nel medio periodo”) e **PA2** (corrispondente ad un “rischio di lieve entità”).

Tuttavia, dalla documentazione acquisita dalla GDF è emerso che, **immediatamente dopo la concessione ad [] delle citate linee di credito (e, in ogni caso, in data antecedente all’ erogazione del finanziamento garantito del novembre 2020), la [] aveva cominciato ad erodere il finanziamento ottenuto, palesando, progressivamente, una situazione di grave difficoltà finanziaria e rendendosi, inoltre, indisponibile a fornire alla banca giustificazioni, documentalmente comprovate, circa la futura possibilità di onorare, a scadenza (10 settembre 2020), il debito contratto con la banca medesima.**

La [] era ben consapevole di questa situazione, come emerge **chiaramente dal contenuto di alcune mail (v. all. 12 doc. 19) scambiate tra [] (intermediari finanziari) ed il dipendente di [] (mail allegate al verbale s.i.t. di []**

redatto il 9.2.2022), infatti:

nella **mail del 7.8.2020** il sig. [] (sedicente consulente di []) informava il sig. [] (intermediario finanziario) di essersi recato presso gli stabilimenti dell’azienda e di aver ricevuto rassicurazioni dai titolari sul fatto che costoro “...cercheranno in tutti i modi di iniziare nel rientrare dei fidi concessi **entro fine mese, mettendosi poi a regime entro fine ottobre**”;

Nella **mail del 31.8.2020** I [] (dipendente di []) scriveva al sig. [] (e per conoscenza al sig. []) che “**entro il 10 settembre dobbiamo estinguere questi anticipi. Ovviamente dobbiamo farlo con gli**

incassi delle relative fatture. Se i bonifici sono stati fatti su altre banche visto il recente avvio, possiamo eventualmente procedere con l'estinzione mediante girofondi. Non possiamo però estinguere un anticipo mediante accensione di un nuovo anticipo. Mi fai sapere quanto prima? A breve avremo anche la prima revisione delle linee di credito ed è fondamentale che il funzionamento sia corretto" (Il riferimento era ad anticipi scaduti riferiti a 5 fatture intestate a ditte che, tuttavia, non risultano mai menzionate nell'estratto conto bancario intestato alla società);

Nella mail del 3.9.2020 il sig. _____ scriveva al sig. _____ (e per conoscenza al _____) dicendo di essersi recato, il 12 agosto, presso lo stabilimento della società e di aver interloquito (in assenza del Presidente, ammalato) con il (sedicente) nipote (ndr. del Presidente) sig. _____ e con suo fratello _____, nonché di aver visionato le celle frigo contenenti il _____ acquistato. Inoltre, (soggiungeva che) costoro lo avevano informato che i ritardi nei pagamenti erano dipesi dal fatto che un cliente estero, al quale parte della merce era stata venduta, era in ritardo nel pagamento di circa 127.000 euro. Il _____, infine, comunicava al _____ di avere "risentito le persone intorno al 28 e al giorno 31 agosto nel ricevere il tuo file che prontamente ho inoltrato all'azienda...per questa precisa situazione gli sono attaccato dalla mattina alla sera, infatti a volte non ricevo alcuna risposta, evidentemente per le troppe telefonate che gli faccio. Le ultime novità che mi hanno detto sono state che loro hanno tempo fino al 10 del mese di settembre per sistemare la situazione, quindi mi hanno detto di non preoccuparmi. Se mi date dei suggerimenti come poter seguire la situazione, dirmi come muovermi ecc. sicuramente lo farò immediatamente...è la prima volta che mi capitano

situazioni come queste con persone che a volte mi sembra di capire che non fanno nemmeno di cosa stiamo parlando”.

Nella mail del 9.9.2020 il sig. [redacted] scriveva alla società [redacted] di avere “.. **necessità urgente di incontrarvi così da capire l'esatta situazione e le vostre eventuali necessità (anche in considerazione dell'imminente scadenza delle operazioni in essere). Domani in giornata può andar bene? Nessun problema da parte mia a passare direttamente in azienda da voi. Mi fornisce l'orario a voi più comodo?”**. In pari data, la società rispondeva fissando un appuntamento presso il loro ufficio “**giovedì prossimo verso le ore 11.00”**. Replicava il [redacted] “**...quindi giovedì inteso come domani? Perché abbiamo i vari anticipi che hanno come termine ultimo domani?**”.

Il 10.9.2020 il Presidente della società scriveva al sig. [redacted] scusandosi per il ritardo nel pagamento delle fatture scontate (senza tuttavia addurre giustificazioni) e chiedendo una proroga di 15 giorni; rispondeva il sig. [redacted] “**Buongiorno sig. [redacted], nell'attesa di incontrarla il prossimo giovedì presso i vostri uffici, avrei però necessità di sapere il motivo per cui tutti questi nominativi, salvo errori, stanno tardando nei pagamenti. Nel caso in cui siano stati concordati nuovi termini, dobbiamo sapere le nuove scadenze precise. Attendo urgente riscontro**”. La società rassicurava nuovamente sul fatto che “**entro fine mese verranno saldate tutte**”.

L'11.9.2020 il sig. [redacted] chiedeva al Presidente della società di anticipare l'incontro previsto, a “**lunedì nel pomeriggio o martedì in mattinata**”; richiesta rimasta inattuata e quindi reiterata dal [redacted] in data 14.9.2020: “**come già indicato nella mia precedente mail abbiamo necessità di potervi incontrare urgentemente per definire la posizione. Mi conferma che domani (martedì**

34

15) in mattinata posso passare presso i vostri uffici? Attendo cortese riscontro.”

In data **18.9.2020** la società chiedeva alla banca di avere un estratto conto aggiornato riguardo la loro posizione.

Il **21.9.2020** il sig. _____ reiterava, per la terza volta, la richiesta di appuntamento urgente (mail inviata per conoscenza ad _____ capo

Area di _____ : “Buongiorno sig. _____ domattina (martedì 22) verso le 9.30 passeremo di lì io ed il Capo Area per consegnarle il dettaglio dei movimenti/finanziamenti e per raccogliere informazioni sull'attuale situazione societaria. Confido nella sua presenza e/o nella presenza degli altri esponenti della proprietà..”.

In pari data, il sig. _____ scriveva ai sigg.ri _____, informandoli che il giorno seguente “**su espressa richiesta della Direzione generale io ed il capo del centro imprese dobbiamo andare là per aggiornare il quadro informativo che ancora non ci è chiaro. Vi prego di sensibilizzare la controparte circa la necessità della loro presenza (potete ben capire cosa voglia dire- agli occhi dell'istituto- che la proprietà eviti un colloquio con il capo area)**”.

Rispondeva al sig. _____ il sig. _____ (il 21.9.2020) dicendo che “**Siccome questa situazione non mi sta facendo dormire di notte e volendo andare a fondo della problematica, venerdì mi sono recato presso la sede del cliente alle ore 17.30 appuntamento dato su espressa richiesta loro, ma una volta arrivato, le persone (Presidente della Cooperativa e responsabili) non si sono fatti trovare. Dopo varie telefonate, visto che in sede non c'era nessuno, sono stato raggiunto dal magazziniere che mi ha accompagnato dal responsabile**

35

quale sig. . All'incontro, una volta esposti i fatti, non solo mi sono sentito rivolgere parole poco raccomandabili perché a dir loro risulti essere troppo insistente, ma per l'ennesima volta mi sono sentito dire che si sono affidati ad un cliente estero che poi gli ha recato solo problemi e che per il prima possibile cercano di risolvere rientrando in quanto richiesto. Essendo il dr. molto preoccupato della situazione attuale, essendo la prima volta che mi trovo in una difficoltà causata dal cliente di questa entità, essendo che non mi è mai capitato che un ispettore o capo area di un istituto bancario si scomponga per andare a trovare dei clienti che si stanno comportando male, (...) Sto provando da stamattina nel contattare il cliente per chiedere di essere presenti all'incontro con documentazione alla mano attestante quanto mi hanno detto, ma non sto ricevendo risposta. Ho anche inviato delle mail e sms ma allo stato attuale devo ancora ricevere un loro riscontro. (...). Non avrei mai creduto che si arrivasse ad una situazione tale(...)

Replicava in pari data il sig. (con mail inviata per conoscenza ad , capo Area della filiale () dicendo che "sembra che ogni volta gli interlocutori accampino una scusa diversa per giustificare la situazione (ora un cliente estero, prima il magazzino difficile da smaltire, prima ancora i crediti Italia slittati negli incassi) e trovo oltremodo poco costruttivo questo atteggiamento volto ad evitare qualsiasi confronto. Vorrei che il sig. e la proprietà capissero che dobbiamo avere il quadro informativo completo, elemento indispensabile per valutare qualsiasi richiesta della azienda. Noi, al più tardi entro domattina, abbiamo l'assoluta necessità di un confronto con gli interlocutori".

Dal contenuto delle suddette mail è evidente che la Banca (e gli intermediari finanziari) fosse seriamente preoccupata dell'atteggiamento reticente e non collaborativo della società e che nonostante i ripetuti solleciti non fosse riuscita ad ottenere da quest'ultima **nessuna rassicurazione, supportata da documentazione comprovante la veridicità di quanto affermato, circa la possibilità di recuperare le somme corrispondenti alle fatture anticipate e alle linee di credito attivate e scadute**. Tale stato di incertezza si è protratto anche oltre la scadenza del termine (10 settembre) previsto per l'estinzione delle linee di credito e fino alla data di concessione del finanziamento garantito.

Inoltre, non risulta che, contestualmente ai solleciti inviati ad _____, la banca avesse disposto approfondimenti istruttori nei confronti delle aziende indicate nelle fatture scontate, in particolare, nei confronti di quel "cliente estero" che, secondo quanto dichiarato da _____ stessa (ma mai comprovato mediante esibizione della relativa fattura), sarebbe stato in ritardo nel pagamento di 127.000,00 euro.

Secondo quanto dichiarato dalla _____ in risposta a richiesta istruttoria di questa Procura, i debitori della società sarebbero stati contattati dalla banca solamente dopo la scadenza delle fatture, ma di ciò non c'è alcuna evidenza documentale. Inoltre, la _____ ha dichiarato che "solo" due di loro **avevano disconosciuto il credito**, affermazione che lascia dubbi interpretativi aperti (v. infra) non avendo la banca chiarito né il numero esatto dei fornitori contattati, né quali fossero coloro che avevano disconosciuto il credito, per quali importi e per quali ragioni.

Ancora, **non risulta che il quadro informativo a disposizione della banca**

37

sia mutato nel periodo intercorrente tra la data di scadenza delle linee di

credito e la richiesta di finanziamento garantito: infatti, dall'ultima mail di

sollecito inviata alla società dal sig. in data 21.9.2020, fino alla data

di comunicazione, da parte della banca medesima, dell'approvazione della

richiesta di finanziamento garantito (10.11.2020), non sono emerse ulteriori

interlocuzioni tra le parti né mutamenti della situazione di fatto esistente.

Pertanto, in data 10.11.2020 il sig. ha direttamente comunicato al

sig. che "ha deliberato una operazione di

consolido delle attuali posizioni debitorie attraverso una nuova operazione di

complessivi 450.000 euro. Quindi andremmo a chiudere il debito esistente

alla data attuale pari a ca. 360.000 euro con una maggiore liquidità a vostro

favore di 90.000 euro. Il piano di rientro è previsto a 24 mesi e prevede anche

la garanzia statale causa covid 19. Al fine di attivare il tutto necessita della

sottoscrizione dei documenti allegati (ndr. dichiarazione su numero

dipendenti-dimensione aziendale, modello di manleva, allegato 4) oltre alla

copia dei due ultimi bilanci 2018 e 2019 approvati con nota integrativa,

verbale di assemblea ed una copia dei documenti del sig. ”.

C'è da osservare che il quadro emergente dal contenuto delle citate mail

contrasta, evidentemente, sia con quanto dichiarato dalla in

risposta ad apposita richiesta istruttoria di questa Procura (v. decreto

/2023) circa le “giustificazioni” addotte dal Presidente della società (che,

ricordiamolo, è risultato essere una sorta di “barbone”, incapace di intendere

il senso delle proprie azioni ed assolutamente ignaro delle vicende societarie)

e cioè che: “ A seguito della mancata chiusura a scadenza delle fatture

anticipate, dopo aver notificato il credito per il quale solo due debitori hanno

risposto, disconoscendolo, è stata contattata la proprietà la quale ha fornito

le seguenti giustificazioni: volontà del Presidente di incrementare il business

con un aumento delle esposizioni in un momento di difficoltà per il settore;

cattiva qualità di alcuni lotti di merce di importazione, che aveva generato

successive difficoltà di incasso”; sia con quanto dichiarato da

stessa a nel corso della procedura di escussione della garanzia e cioè

“che non si erano rivelati eventi di rischio aggiuntivi rispetto a quanto già

segnalato; che la banca non aveva rilevato alcun elemento di criticità dagli

archivi pubblici (protesti, eventi conservatoria, dati aziendali ecc.), o

desumibile anche solo in via prognostica, alla data di valutazione (ndr. della

richiesta di finanziamento da parte della società).

Contraddizioni evidenti emergono anche tra la effettiva grave situazione

finanziaria della società, nota alla banca, e quanto dichiarato da quest’ultima

nel dossier fidi dell’ottobre 2020 ove si legge che (pag. 2) la banca aderiva

alla richiesta della società di “consolido” “valorizzando la storica capacità

dell’azienda di produrre flussi di cassa (quando, invece, già dall’esame del

conto corrente di , da maggio ad ottobre 2020, fosse evidente come il

saldo positivo fosse mantenuto “in piedi” esclusivamente dalle linee di credito

bancarie, risultando esigue le entrate ad altro titolo ed essendo, le somme

accreditate, immediatamente distolte per nuovi pagamenti) e che (pag. 3) la

presenza di sconfini sul rapporto di conto corrente nel periodo dal 14.9.2020

al 4.11.2020 veniva classificata come “*presunta difficoltà finanziaria*” .

La GDF ha anche approfondito gli aspetti dell’iter procedurale seguito per

la concessione del finanziamento, assumendo informazioni dal dott.

(v. all.13 doc. 19), attuale resp.le del Centro Imprese di

39

di _____, il quale ha dichiarato:

“il cliente fa una richiesta di finanziamento garantito e fornisce i documenti che richiediamo. Molte volte la richiesta viene fatta verbalmente dal cliente, quindi può non esserci un vero e proprio documento di richiesta di finanziamento ma una richiesta verbale di concessione/variazione affidamenti. Nello specifico vengono forniti i dati di bilancio e i dati della Centrale dei rischi. Il proponente della banca inserisce i dati del quadro istruttorio nel “dossier fidi”. In questo caso il proponente è il sig. _____.

La pratica viene vista dal Resp.le del Centro Imprese di _____ in questo caso il sig. _____ il quale sostiene l'ammissibilità della richiesta ed autorizza formalmente l'inoltro agli organi deliberanti della banca. Si precisa che il sig. _____, nel giudizio di ammissibilità, si avvale del rating emergente dal bilancio e dalla Centrale rischi (C7) e anche della conseguente classificazione del rischio attribuita dagli organi della banca, in questo caso PAS. A quel punto il dossier fidi passa agli organi deliberanti che, dopo le valutazioni di merito creditizio (che potrebbero differire dalle proposte del proponente), **approvano la richiesta**. In questo caso l'organo deliberante è identificato nel sig. _____ della sede di _____ di _____.

Per l'ammissibilità di questi affidamenti, **la banca ha utilizzato la procedura di merito creditizio ordinaria**, non facendo pertanto differenze tra procedure per finanziamenti ordinari e finanziamenti per contributi Covid-19 assistiti da garanzia statale. Dopo la delibera positiva di finanziamento, viene contattato il cliente al quale viene comunicato l'importo ammesso del mutuo chirografario e si chiede la sua accettazione. **Successivamente, da parte del**

cliente viene compilato l'allegato 4 per richiedere la garanzia a . Detto allegato viene presentato al Centro Imprese che provvede all'inserimento nel portale dedicato e vengono pertanto verificati nuovamente i dati inseriti, con particolare riferimento ai requisiti dimensionali ed economici per l'ammissibilità della richiesta per l'accesso alla garanzia statale. A questo punto si attende la delibera di l . All'esito positivo da parte di . si può procedere alla predisposizione dei contratti e all'erogazione del finanziamento sul conto del richiedente..”.

Al momento della richiesta di finanziamento, la Banca ha quindi proceduto ad una valutazione ordinaria del merito creditizio della società : usando sia i dati di bilancio forniti dalla società stessa che i dati della centrale rischi, valutazione compendiata nel dossier fidi dell'ottobre/novembre 2020, che è poi stata oggetto di approvazione da parte degli organi deliberanti della Banca medesima. Alla delibera positiva di finanziamento ha fatto seguito la compilazione, da parte del cliente, del cd. Allegato 4 (utilizzato per tutte le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo centrale di Garanzia per le PMI, ad eccezione di quelle ex lett. m) per cui è previsto l'allegato 4bis) il quale è stato inserito nel portale dedicato previa ulteriore verifica, da parte della Banca, dei dati dichiarati, con particolare riferimento ai requisiti dimensionali ed economici per l'ammissibilità della richiesta per l'accesso alla garanzia statale.

In merito all' istruttoria per l'assegnazione del rating al momento della richiesta di finanziamento, dal dossier fidi (pag 1) si evince che aveva, inizialmente, attribuito alla società un rating automatico con classificazione C3 “assenti problematiche di rischio sia al momento che

prevedibilmente nel breve periodo"; poi invece la banca ha ritenuto di effettuare una riclassificazione in senso negativo in **C7** ovvero **"situazione di marcata problematicità, potenziale rischio di default"** (v pag. 21 relaz. Gdf): infatti, alla sezione "valutazione complessiva" si legge: *"Rating che in automatico, con dati ufficiali 2019, si manterrebbe su buoni livelli (nonostante nel qualitativo siano stati inseriti "rischi creditizi"). Alla luce di quanto riportato sulla contestuale proposta fidi, riteniamo corretto inserire Override negativo"*. Inoltre: *"Primo rating assegnato lo scorso 2/2020 sul definitivo 2018 e con centrale rischi negativa. Azienda che, pur operante da diversi anni, allo stato si trova in una situazione di pesante difficoltà. In attesa di acquisire info aggiornate sull'evolversi della situazione e tenuto conto della richiesta avanzata per operazione di consolidamento del totale dell'esposizione a 24 mesi scaliamo a C7 e manteniamo a breve"*. Anche i **dati emergenti dalla sezione "Centrale rischi"** rilevavano anomalie: *"In relazione ai volumi realizzati nel 2019 (5,67 mln di ricavi) il numero di istituti segnalanti appare modesto. Questo è indice della fiducia di cui gode l'azienda che le consente di ottenere da pochi enti anche più del sostegno creditizio necessario alla propria attività. Nel corso degli ultimi 4 mesi si registra un utilizzo teso (cat. AUTO, SCAD. A BT, REVOCA 91,8%)...La tensione rilevata nel ricorso al sostegno bancario delinea un quadro che contrasta con la situazione di apparente equilibrio finanziario rilevata dal bilancio"*. La GDF ha quindi evidenziato come la _____, al momento della richiesta di finanziamento, avesse ben presente il quadro di rischio della azienda e la probabilità molto elevata di default, tanto è che, nonostante l'inserimento in

42

automatico dei dati di bilancio 2019 desse in automatico un rating C3, la banca ha ritenuto di declassare il merito creditizio della società a C7 (“situazione di marcata problematicità potenziale rischio di default”) e PA5 (ovvero “perdita attesa 5”).

La GDF ha inoltre richiesto al dott. l di specificare se, in base alla classificazione emergente dal dossier fidi dell’ottobre/novembre 2020 (rating C7 e classificazione interna del rischio PA5) **avrebbe comunque concesso il finanziamento alla società, in assenza della garanzia statale**: al riguardo, il dott. ... ha risposto che il finanziamento ad ... era strettamente subordinato all’ammissibilità al fondo di garanzia statale per le PMI e che *“diversamente, in presenza di rating come quelli in argomento, classi PA5 e C7, la banca probabilmente non avrebbe concesso il finanziamento”*.

Del resto nello stesso dossier fidi (pag. 5 cit. da pag. 19 della relaz della GDF) si legge che *“.. la delibera di concessione (del finanziamento garantito) è condizionata nella sua esecutività alla delibera di ammissione alla garanzia del Fondo”*.

La GDF ha poi evidenziato **ulteriori profili di responsabilità della Banca derivanti da mancanze/omissioni informative nei rapporti con l** , sia al momento della trasmissione della documentazione riguardante la richiesta di finanziamento sia, successivamente, al momento della richiesta di escussione della garanzia pubblica: infatti:

--- il dossier fidi trasmesso dalla banca a nel corso della procedura di escussione della garanzia pubblica era incompleto (mancante delle pagg. 2 e 3, ipotizzando che fosse composto di 5 pagine più il frontespizio) e non

	43	
	corrispondente al dossier integrale (di 14 pagine) poi trasmesso (	su
	richiesta di questa Procura (v. risp. del 29.4.24);	
	--- nel modulo economico finanziario predisposto da (	e trasmesso a
	(stato patrimoniale), riportante i dati degli ultimi due bilanci approvati,	
	alla voce "debiti esigibili entro l'esercizio successivo" è riportato l'importo di	
	200.045,00, quando invece la società presentava con la banca stessa uno	
	scoperto complessivo per 360.000,00 euro;	
	---in data 16.11.2020, al momento dell'inserimento delle informazioni sul	
	portale dedicato, (	dopo aver dichiarato di aver verificato i dati
	tecnici, finanziari ed economici nonché la situazione aggiornata della	
	consistenza patrimoniale e finanziaria della impresa beneficiaria e dopo aver	
	affermato che i dati e le notizie riportati nella richiesta di ammissione erano	
	veri e conformi alla documentazione in suo possesso, a pag. 9 ha omissso di	
	indicare quale fosse la probabilità di default del soggetto beneficiario	
	finale (omissione consentita dalle norme, ma assolutamente "inopportuna" nel	
	caso di specie, in considerazione dell' attribuzione alla società di un rating	
	negativo- C7);	
	---(	non ha alimentato il modulo andamentale (non obbligatorio, ma
	doveroso nel caso concreto) cosicché il rating finale automatico elaborato	
	tramite il solo utilizzo del modello economico finanziario ha fatto emergere	
	una probabilità massima di inadempimento pari a solamente 1,02%. Il	
	risultato del calcolo di rating è stato infatti: classe di valutazione 4, fascia di	
	valutazione 2 e prob.di inadempimento dell'1,02%;	
	---lo stesso	, nelle interlocuzioni con la banca nel corso della procedura
	di discussione della garanzia pubblica, ha chiesto alla	di reinviare

l'allegato 4 *"perché quello inserito sul portale è incompleto"* (v. nota del 6.4.2023); nonché di trasmettere la documentazione riguardante l'evidenza degli importi usati alla data del finanziamento, per le linee oggetto di consolidamento (10mila, 150mila e 200mila euro) **poiché "dalla precedente documentazione fornita non si ha evidenza di ciò..."** (v. nota del 23.5.2023);

---in data 9.2.2022, e cioè al momento della richiesta di escussione della garanzia pubblica, l' (con nota che, peraltro, non risulta firmata, v. **doc. 21**) ha dichiarato a che la società, al momento della richiesta di finanziamento (novembre 2020), **non presentava nei suoi confronti esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate** ai sensi del paragrafo 2 parte b) della circolare 272/2008 della , ciò in evidente contrasto con la reale situazione finanziaria della società ("scoperto" scaduto di 360.000 euro).

La GDF ha quindi concluso per la sussistenza di un danno erariale causato al MIMIT (ex MISE), in quanto gestore, per il tramite di l , del Fondo piccole e medie imprese, danno addebitabile non solo alla società l ed ai suoi effettivi amministratori ma anche alla stessa (e ai funzionari della banca che concretamente avevano gestito l'operazione di finanziamento, per l'importo corrispondente alla somma garantita (360.000 euro).

In particolare la GDF ha evidenziato che , nonostante avesse attribuito alla società una classe di rischio prefallimentare, effettuando un downgrade del rating di ben 5 classi da febbraio (C2) a novembre (C7) del 2020, e pur avendo rilevato anomalie nel raffronto fra i dati di bilancio della società e la tensione finanziaria registrata dalla Centrale dei rischi, ha

45

sostenuto l'ammissibilità della richiesta di finanziamento, approvandola; in sostanza, pur perfettamente a conoscenza della situazione di decozione della società (situazione che, in assenza della garanzia statale, avrebbe comportato il rifiuto della banca ad ogni forma di finanziamento, come dichiarato dal dott. ha inteso approfittare della garanzia pubblica e della procedura emergenziale semplificata, trasmettendo, ugualmente, a a richiesta di finanziamento, con l'inserimento dei dati autocertificati da (poi risultati falsi) e alimentando, in maniera incompleta, il modello economico finanziario, contando consapevolmente sulla circostanza che ivrebbe proceduto ad un controllo solo formale dei dati inseriti. Per l'effetto, ia ottenuto l'ammissione del finanziamento alla garanzia pubblica e poi, con l'escussione della garanzia medesima, la riduzione della perdita attesa da 360.000 a 90.000 euro. Secondo la GDF sarebbero quindi ravvisabili, nella vicenda, gravi inadempimenti imputabili, a titolo doloso, alla Banca e ai suoi funzionari, per avere tra l'altro agito **in violazione dell'Art 137 TU bancario** che punisce l'intermediario finanziario che consapevolmente omette di segnalare dati o notizie di cui è a conoscenza o utilizza nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido.

DIRITTO

Rinviando a quanto già rappresentato in merito al quadro normativo di riferimento, occorre, preliminarmente, una breve premessa sulla natura pubblica del finanziamento bancario garantito e sulla conseguente sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti:

già la Cassazione penale ha ricondotto alla nozione di “finanziamento pubblico” la garanzia statale prevista dal decreto liquidità, ai fini della configurabilità del reato di “indebita percezione di erogazioni pubbliche”, ex art 316 ter c.p.: ciò in quanto “l'automatismo nella erogazione della garanzia consente di concludere per l'esistenza dell'intima connessione tra garante e garantito tale da inferire la sostanziale riferibilità al primo del finanziamento materialmente corrisposto dall'istituto di credito” (così Cass. Pen. N. 11246 del 2022). Tale qualificazione giuridica è stata effettuata sulla scorta della sentenza della **Cass. Pen. 2** **1/2022**, ove, in punto di distinzione tra i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, si è evidenziato che: “lo schema contrattuale, come regolato dal c.d. decreto liquidità, fa sì che la mendace dichiarazione sul fatto che l'attività era stata danneggiata dall'emergenza epidemiologica e sui requisiti dimensionali dell'attività anche attraverso la produzione di falsa dichiarazione dei redditi, non costituisca raggirò integrante una truffa con l'inganno del solo finanziatore, dato che quest'ultimo non era tenuto a svolgere un accertamento sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni, e non può quindi essere ritenuto indotto in errore rispetto ad un accertamento delle condizioni richieste per l'accesso alla garanzia dello Stato che è demandato ad una fase successiva alla erogazione”.

La natura pubblica del finanziamento in questione può essere, altresì, desunta dall'evidente **carattere pubblicistico del vincolo di destinazione impresso al finanziamento**, infatti, pur non sussistendo, per le garanzie alle PMI, una analitica indicazione delle finalità che devono essere perseguite (il cd. vincolo

di destinazione, che è, invece, indicato per i finanziamenti garantiti dalla SACE) è evidente che detti finanziamenti si inseriscono in un programma pubblico di ripresa economica nazionale sostenuto, per legge, nell'ambito del regime derogatorio degli aiuti di Stato, a mezzo di una garanzia pubblica a prima richiesta a copertura dei contratti di finanziamento alle imprese. Con detta garanzia lo Stato si assume integralmente il rischio di impresa della banca per l'eventuale mancata restituzione del prestito, acquisendo la facoltà di surrogarsi alla banca stessa in ipotesi di inadempimento restitutorio del soggetto beneficiario finale.

La garanzia pubblica statale rappresenta quindi lo strumento per la realizzazione del programma pubblico di ripresa economica nazionale, cosicché può affermarsi che l'intera operazione assume una connotazione, ab origine, pubblicistica e che lo stesso finanziamento bancario ha, sin dall'origine, natura pubblicistica, indipendentemente dalla successiva escussione della garanzia statale (v. Cass. Civ. sez. I^a, sent. 6/2020).

Esemplificativa al riguardo è proprio la possibilità, per il Fondo, di surrogarsi nella posizione della banca erogatrice del finanziamento a fronte dell'inadempimento dell'impresa beneficiaria: infatti, ai sensi della disposizione contenuta nel paragrafo B2 delle disposiz. operative del Fondo di garanzia per le PMI, approvate con Decreto Interministeriale del 6.3.2017, il credito vantato dal Fondo nei confronti dell'impresa inadempiente, a seguito della escussione della garanzia, è espressamente qualificato come credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale ex art 8bis DL 3/2015 conv. dalla legge 33/2015.

L'erogazione del finanziamento costituisce quindi prestazione di natura

pubblica anche se proviene da un soggetto privato: il rapporto negoziale è configurabile o come operazione unitaria (trilaterale) con causa a valenza pubblicistica, o comunque come ipotesi di collegamento negoziale in cui la garanzia pubblica è presupposto determinante per la concessione del finanziamento (cfr. Cass pen 2125/2022 cit.), infatti "la garanzia ... conferisce al prestito una funzione propriamente pubblicistica insita nella necessità di assolvere alle finalità proprie dell'ente pubblico che agisce tramite l'istituto bancario" (v. Cass. Pen, VI, sent 11246/2022).

Anche la giurisprudenza della Corte dei conti ha ricondotto detti finanziamenti garantiti dallo Stato alla categoria dei finanziamenti pubblici soggiungendo che "dalla sostanziale riferibilità allo Stato del finanziamento erogato attraverso l'istituto di credito privato nonché dalla necessaria partecipazione del beneficiario alla realizzazione del programma di interesse pubblico perseguito (...) discende, in ragione dell'obbligo per il medesimo beneficiario di agire in conformità ai fini pubblici per cui l'erogazione è concessa, la sussistenza di un rapporto di servizio in senso lato e dunque della giurisdizione di questa Corte" (cfr. Sez. Veneto 6/2024; Sez. Liguria sent nn. 67 e 70/2023; Sez. Piemonte, sent. 435/2021; Sez. Marche 18/2023).

Per i suesposti motivi sussiste, dunque, la giurisdizione della Corte dei conti sia rispetto al soggetto privato percettore del finanziamento pubblico che nei confronti della banca erogatrice del finanziamento medesimo (come, del resto, riconosciuto da molteplici pronunce della Corte dei conti, a partire da Sez. Abruzzo 32/2007 emessa in fattispecie simile, nonché dalla stessa Corte di Cassazione, SSUU civ., ord.za 4511/2006).

In ordine alla Responsabilità erariale della società e

dell'amministratore occulto :

Questa Procura ritiene che sussistano tutte le condizioni per il promovimento

dell'azione di responsabilità per il danno erariale derivato a l

dall'operazione illecita posta in essere dalla soc. **pari all'importo del**

finanziamento pubblico garantito conseguito.

Dalle indagini penali -compendiate nella ordinanza di misure cautelari e nelle

successive richiesta e decreto di giudizio immediato- è infatti emerso che detta

società, mediante la presentazione di un falso bilancio di esercizio 2019 -

attestante una floridità finanziaria in realtà inesistente ed, in sostanza,

occultando la propria situazione di società già da tempo inattiva e "decotta" -

ha posto in essere una operazione truffaldina volta ad ottenere un

finanziamento pubblico garantito dallo Stato finalizzato, principalmente, al

consolidamento della propria esposizione debitoria nei confronti della

medesima banca finanziatrice e, secondariamente, ad attività distrattive a

favore di società riconducibili ad uno degli indagati (). La

società ha infatti presentato per il 2019 un falso bilancio attestante ricavi per

ca. 5,6 mln di euro, la cui falsità poteva evincersi, chiaramente, dal confronto

con i bilanci precedenti, con le dichiarazioni fiscali (là dove presenti), dalla

circostanza della mancata emissione nel 2019 di fatture per vendita di prodotti

Poiché la società **risulta cancellata dal registro delle imprese in**

data 08/03/2023 a seguito della chiusura del fallimento (**doc. 20**), la

fattispecie illecita ed il danno conseguente devono essere imputati a colui che,

sfruttando lo schermo societario, ha agito per porre in essere le descritte

condotte truffaldine, per ottenere l'indebito finanziamento, con conseguente

danno all'erario.

Trattasi, di certamente, il vero amministratore occulto della società stessa, come è emerso dai plurimi inequivocabili e convergenti accertamenti compiuti dal giudice penale surrichiamati -e che quivi si intendono integralmente recepiti- in particolare, sulla base delle plurime e concordi dichiarazioni di tutti coloro che hanno avuto contatti con la società

Trattasi di responsabilità ascrivibile a titolo di dolo, avendo costui agito con la consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta truffaldina finalizzata allo scopo di ottenere un indebito profitto, non essendo ipotizzabile una diversa qualificazione dell'elemento soggettivo in relazione alla vicenda descritta.

Del resto, il dolo è anche l'elemento soggettivo proprio dei plurimi reati che sono stati ascritti al prevenuto.

La finalità di tale condotta truffaldina era evidente: ottenere il finanziamento per consolidare l'esposizione debitoria con l'istituto bancario al fine di evitare il fallimento della società ed utilizzare il restante finanziamento per distrazione di fondi a favore, per lo più, di società a lui riconducibili, come in effetti, è avvenuto mediante l'effettuazione di due bonifici (rispettivamente, in data 30 novembre e 7 dicembre 2020), a fronte della emissione di false fatture da parte della società , riconducibile al medesimo (da cui la contestazione del reato ex art. 648 ter c.p.).

Dall'esame del conto corrente bancario di da maggio a ottobre 2020, sono inoltre emersi plurimi e periodici pagamenti disposti dalla società a favore di società riconducibili a , a riprova del suo

51

coinvolgimento diretto nella gestione della società

(soggetto, peraltro, attinto da precedenti penali) è risultato,

quindi, essere colui che ha materialmente ideato e concretamente gestito

l'intera operazione truffaldina, ma si è anche personalmente avvantaggiato del

finanziamento bancario ottenuto, per il tramite di società a lui riconducibili.

Sulla base delle risultanze istruttorie deve ritenersi, invece, esclusa la

responsabilità sia di colui che era formalmente Presidente e legale

rappresentante della società all'epoca dei fatti e cioè

(soggetto pressoché incapace di intendere il senso delle proprie

azioni, indotto a prestarsi come "testa di legno", su pressione del ,

unicamente, per motivazioni economiche, mai realmente coinvolto in alcuna

decisione della società) sia degli amministratori di diritto (

) per le motivazioni che sono a fondamento della

citata archiviazione disposta dal Gip del Tribunale di e che quivi si

intendono integralmente richiamate.

In ordine a , egli, pur attinto dalle indagini penali, non

ricopriva più la carica di amministratore della società all'epoca della

richiesta del finanziamento garantito.

In ordine alla Responsabilità erariale concorrente della Banca

nella causazione del danno.

Nella vicenda tuttavia emerge, secondo questo Pubblico Ministero, la

responsabilità, nella causazione del danno, anche della Banca che, pur

consapevole della situazione di sostanziale prefallimento in cui versava la

società sua cliente, non ha esitato a concedere alla stessa il finanziamento

bancario, al fine di ottenere, a spese dello Stato, mediante l'escussione della

52

garanzia pubblica, il ripianamento del debito che la società medesima presentava nei suoi confronti.

Dalle risultanze istruttorie è emerso, infatti, come la Banca fosse perfettamente consapevole dell'inaffidabilità della società e avesse acquisito progressiva consapevolezza del fatto che questa non fosse in grado di fornire giustificazioni del debito contratto nei confronti del medesimo istituto bancario e legato alle concesse linee di credito.

Inoltre, la nello svolgimento della verifica ordinaria del merito creditizio propedeutica alla concessione del finanziamento garantito, si era resa conto che, al di là delle apparenze (giustificate dalla indicazione di ricavi milionari nel bilancio di esercizio 2019) la società versava, in realtà, in una situazione di estrema difficoltà economico-finanziaria tant'è che la banca stessa aveva provveduto a declassare il rating creditizio della società da C3 a C7 e da PA2 a PA5.

Sebbene fosse evidente la critica situazione finanziaria della società, sfruttando la circostanza che la normativa vigente non imponesse particolari obblighi informativi, in violazione del basilare principio di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali con e delle norme, primarie e secondarie, regolanti la concessione dei finanziamenti garantiti, ha ugualmente assentito alla richiesta di finanziamento della società richiedendo a di ammettere il finanziamento alla garanzia pubblica.

Si riepilogano, sinteticamente, gli elementi fortemente indizianti emersi in tal senso (rinviando, in ogni caso, alle argomentazioni già espresse nella parte "in fatto"):

a) anzitutto l'importo della garanzia pubblica a copertura del finanziamento

53

richiesto (360.000,00 euro, corrispondente all'80% del finanziamento di 450.000,00 euro) era esattamente corrispondente all'importo dello "scoperto" che la società medesima presentava nei confronti della Banca erogatrice (l'erogazione dell'eccedente 10% era, infatti, obbligatoriamente, prevista per espressa disposizione normativa dall' art. 13 lett. e) DL 23/2020). Infatti, come detto, al momento della richiesta di finanziamento, la società risultava destinataria di una linea di credito presso la _____ per complessivi euro 360.000,00, così distinta: euro 200.000,00 per finanziamento chirografario; euro 10.000,00 per scoperto di conto corrente; euro 150.000,00 per anticipo fatture. Per cui la garanzia statale collegata al finanziamento ha consentito alla Banca di ripianare integralmente l'esposizione debitoria della società nei suoi confronti;

b) le interlocuzioni con la società (v. mail sopracitate) avevano evidenziato, in data antecedente alla richiesta di finanziamento garantito, una assoluta inaffidabilità di quest'ultima in ordine alle giustificazioni del consistente debito accumulato nei confronti della banca stessa e avevano reso evidente che vi erano ardue possibilità di recupero delle somme oggetto delle linee di credito concesse e scadute;

c) la banca, nonostante reiterati solleciti inviati alla società, non aveva ricevuto, ancora a fine settembre 2020, alcuna assicurazione da quest'ultima sulla possibilità di eventuali "rientri"; al riguardo, la Banca ha asserito, nella nota prot. _____ del 1.6.2023, di aver chiesto spiegazioni alla società, ma le dichiarazioni rese sul punto dalla _____, non hanno trovato riscontro in alcun documento formale e sono in evidente contraddizione, come già detto, con quanto emerso dal contenuto delle mail citate e con quanto dichiarato da _____

stessa a questa Procura e a _____ ;

- d) la Banca ha asserito di aver contattato i fornitori della società, evidentemente, a fronte della presentazione di fatture delle quali, tuttavia, la Banca stessa non ha fatto menzione né ha fornito la relativa documentazione; fatture che, se acquisite, smentirebbero l'affermazione degli inquirenti secondo la quale, nel 2019, la _____ non avrebbe emesso alcuna fattura di vendita (sussistendo, all'epoca, l'obbligo di emissione di fattura elettronica);
- e) inoltre, secondo quanto dichiarato dalla banca stessa, "solo" due fornitori della società avrebbero disconosciuto il credito, circostanza anche questa non provata e comunque "minimizzata" nella sua importanza dalla banca stessa, pur trattandosi invece di fatto non irrilevante, tenuto conto del contesto negativo di insolvenza che si andava delineando, essendo, peraltro, ipotizzabile l'emissione di false fatture da parte della società;
- f) l'esame del conto corrente bancario intestato ad _____, da maggio ad ottobre 2020, dava evidenza di una operatività aziendale pressoché inesistente e del fatto che il saldo attivo di tale conto dipendesse, quasi esclusivamente, dalle linee di credito concesse dalla banca medesima;
- g) il confronto tra il capitale sociale risultante dalla lettura del bilancio 2019, pari ad € 4.000,00, ed il fatturato superiore a 5 milione di euro avrebbe dovuto sollevare interrogativi sulla solidità finanziaria della società, trattandosi di indicatore (il capitale sociale) di minore solidità patrimoniale e causa di una maggiore dipendenza dai finanziamenti esterni;
- h) non risulta che la Banca, all'atto della richiesta di finanziamento da parte della società, abbia acquisito la nota integrativa al bilancio societario del 2019 ed il verbale di approvazione di tale bilancio, ciò in violazione non soltanto di

	55	
	quanto espressamente richiesto dalla banca medesima (v. mail del _____, del 10.11.2020), ma anche in contrasto con quanto richiesto per la compilazione del modello di rating (nel modulo economico-finanziario dovevano essere inseriti i dati degli ultimi due bilanci approvati);	
	i) la Banca non ha voluto tenere conto (ed approfondire i motivi) dell'evidente discrasia (da lei stessa rilevata) tra la gravosa situazione finanziaria emergente dalle informazioni in suo possesso e l'indicazione, nel bilancio 2019, di ricavi societari per oltre 5 milioni di euro;	
	l) la Banca si è resa inadempiente rispetto agli obblighi informativi riguardanti _____, la cui ha inviato dati incompleti ovvero le informazioni strettamente indispensabili per ottenere la copertura pubblica (ma non esaustive circa la reale condizione della società), al fine di ottenere che il finanziamento garantito fosse assentito. Lo stesso _____, nelle interlocuzioni con l'istituto bancario, ha ravvisato la sussistenza di lacune nella documentazione inviata dalla Banca;	x
	m) la Banca ha dichiarato a _____ che la società, al momento del finanziamento (16.11.2020), non presentava "esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 parte B della circolare 272 del 30.7.2008 della Banca di Italia.", ma la nota bancaria 9.2.22 contenente detta dichiarazione (presente nel fascicolo _____ non risulta firmata; inoltre, la Banca ha omesso di fornire esaustive informazioni circa le linee di credito scadute tant'è che _____ a poi dovuto chiedere a _____ approfondimenti documentali sul punto: infatti, con nota del 23.5.2023 _____ ha chiesto l'invio di documentazione riguardante l'evidenza degli importi usati alla data del finanziamento per le linee oggetto	

di consolidamento facendo presente “...che dalla precedente documentazione fornita non si ha evidenza di ciò”;

n) in ordine alla verifica del merito creditizio: premesso che la **verifica ordinaria del merito creditizio della società era obbligatoria** (avendo la stessa l dato indicazioni in tal senso) e che detta verifica avrebbe dovuto svolgersi secondo le Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI in vigore dal 15 marzo 2019 (di integrazione delle disposizioni del MISE-MEF del 6 marzo 2017), va detto che la aveva assegnato, da ultimo, ad un punteggio fortemente negativo (C7), che avrebbe dovuto indurre la banca stessa a non assentire alla richiesta di finanziamento, sulla base di criteri di sana prudenza gestionale e di buona fede oggettiva, in considerazione delle informazioni negative e allarmanti riguardanti la società medesima;

o) la Banca, a fronte dell’inadempimento della società rispetto al pagamento delle rate del finanziamento concesso, ha inviato plurime ingiunzioni di pagamento senza mai portarle ad esecuzione (nonostante prevedessero una scadenza a 7 giorni), contando sulla possibilità di escussione della garanzia pubblica; peraltro, le norme regolanti il finanziamento con Fondo di garanzia ex l 662/96 (allegate al contratto di finanziamento ed espressamente accettate dalle parti) prevedevano (art. 6) l’operatività dell’art. 1186 c.c. e cioè la possibilità di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine della parte mutuataria, in caso di inadempimento di quest’ultima: possibilità che la Banca, pur a fronte di un perdurante inadempimento della società, non ha ritenuto di attivare. Non risulta, inoltre, che la abbia inviato alla Centrale Rischi le dovute segnalazioni (pur minacciate).

Conclusivamente, la ha accettato la richiesta di finanziamento solamente perché sapeva di poter contare sulla possibilità di escussione della garanzia pubblica, come del resto ammesso dallo stesso dott. nella dichiarazione da lui resa alla Gdf.

Per la giurisprudenza, sia civile che penale, costituisce atto illecito la concessione di credito ad un soggetto insolvente, pure se si tratta di mutuo concesso ai sensi del DL 23/2020, con i seguenti effetti:

- a) la nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative e al buon costume, con conseguente irripetibilità delle somme da parte del creditore (Cass. civ. 16706/2020);
- b) il rigetto della richiesta di ammissione al passivo fallimentare del credito del soggetto finanziatore (Cass. civ. 26248/2024 cit.);
- c) la qualificazione di concessione abusiva del credito se effettuata, con dolo o colpa, ad una impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, in tal caso integrandosi un illecito del soggetto finanziatore *“per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione obbligando il medesimo al risarcimento del danno ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa”* (Cass. pen. sent. 29840/23).

Sul punto, si è espresso anche il Tribunale di Asti con l'ordinanza 8/2024: *“la consapevole concessione di una somma a mutuo ad un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato costituisce un complesso di negozi giuridici funzionalmente collegati la cui causa non è quella del contratto tipico di*

mutuo e neppure quella del patto di dilazionamento della scadenza del debito (...) la vera causa concreta dell'operazione negoziale è l'assicurazione alla parte mutuante della garanzia statale per una parte nettamente preponderante del già sussistente credito, nella consapevolezza che il debitore principale non potrà mai adempiervi ed a fronte di una non immediata esazione del precedente credito". Questa causa è contraria a varie disposizioni normative di natura primaria e secondaria che regolano le modalità con le quali va condotta l'attività bancaria nella specie all' "art. 5 TUB e contenuto integrativo di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013) e l'accesso alle garanzie prestate dal fondo (cfr. L. 23 dicembre 1996, n. 662 art. 2 comma 100; D.M. 31 maggio 1999, n. 248 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, in particolare in ordine alle condizioni in cui devono versare le PMI ivi inclusa la ragionevole possibilità che siano in grado di restituire il finanziamento erogato, il D.M. Ministero delle attività produttive 20 giugno 2005 e allegati al D.M. Ministero delle attività produttive 23 settembre 2005)." In sostanza il contratto "...risulta funzionale all'indebito conseguimento da parte dell'istituto di credito di un contributo consistente nella garanzia statale grazie all'omissione d'informazioni che in realtà avrebbero dovuto essere fornite all'ente preposto alla decisione circa l'erogazione dei finanziamenti e cioè l'informazione che il beneficiario del finanziamento era, in realtà, insolvente."

Anche se, nel caso di specie, la società non poteva con assoluta certezza definirsi "soggetto insolvente", esistevano plurimi, convergenti e gravi indizi di "probabilità di inadempimento" (al limite della certezza) che aveva riconosciuto, ma che ha volutamente finto di ignorare, disattendendo



quei principi di sana e prudente gestione nell'erogazione del credito ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall'art 1176 comma 2 c.c. e violando altresì le direttive impartite dalla _____, nonché le norme del T.u. bancario in materia; approfittando quindi della possibilità concessa dalla normativa emergenziale, _____ ha inteso ottenere, mediante l'attivazione della procedura di finanziamento garantito, il ripianamento dello "scoperto" della società nei suoi confronti.

Il finanziamento è stato, pertanto, erogato volutamente omettendo ogni approfondimento circa la reale capacità di rimborso dell'impresa finanziata la quale presentava, al momento della richiesta, evidenti sintomi di crisi, se non addirittura di insolvenza, difettando di concrete prospettive di recupero volte ad assicurare la continuità aziendale. Tutte circostanze note alla _____ che infatti aveva assegnato alla società _____ un rating pesantemente negativo.

La condotta illecita assunta dalla Banca non può che risultare sorretta dall'elemento soggettivo del dolo, quantomeno sub specie di dolo eventuale, inteso quale manifestazione di volontà illecita in cui l'agente, pur di realizzare un determinato risultato, accetta che le conseguenze della sua condotta possano produrre un altro e diverso illecito non direttamente perseguito.

Anche la condotta della Banca successiva alla concessione del finanziamento "lumezzia" la condotta antecedente sotto il profilo della sussistenza della malafede in capo all'Istituto bancario, avendo la _____ inviato all'impresa, dopo il finanziamento, ripetuti "solleciti", contenenti ingiunzioni di adempimento entro 7 giorni (rispettivamente in data 5 marzo, 2 aprile, 5 maggio, 4 giugno, 5 luglio, 4 agosto, 3 settembre e 5 ottobre 2021), senza tuttavia portarli mai ad esecuzione; inoltre, la _____ non ha ritenuto di

60

attivare la decadenza prevista dall'art.1186 c.c. (richiamato dalle condizioni generali di contratto) confidando, da ultimo, sulla possibilità di escussione della garanzia pubblica.

In via subordinata, può ravvisarsi comunque, nella condotta della banca, l'elemento soggettivo della colpa grave per gli aspetti di grave negligenza e imprudenza che hanno evidentemente caratterizzato le condotte prevalentemente omissive descritte in precedenza.

Questa Procura ritiene che detta responsabilità erariale vada ascritta, principalmente, alla stessa banca, che ha operato per il tramite dei singoli dipendenti della filiale di che si sono concretamente occupati della pratica di finanziamento, esercitando poteri proponenti e deliberativi e cioè i sig.ri: esp.le del centro imprese a e proponente

il finanziamento, organo deliberante della sede di e, responsabile fidi rete corporate di che ha assentito al finanziamento v. all. 28). Costoro hanno evidentemente agito nell'interesse della banca, in un'ottica di policy aziendale e non perseguendo un interesse proprio.

Dalle risultanze istruttorie è emerso chiaramente che la decisione di assentire al finanziamento garantito è stata, essenzialmente, il frutto di una scelta di policy aziendale, condivisa dai vertici della banca stessa.

Dal contenuto delle mail scambiate tra i sigg.ri tra agosto e settembre 2020 si evince, infatti, come il capo Arca e la Direzione regionale fossero perfettamente a conoscenza, in data antecedente alla richiesta di finanziamento garantito, che la società versasse in una situazione di estrema difficoltà finanziaria; costoro, inoltre, erano edotti

dell'atteggiamento totalmente reticente ed elusivo tenuto dai titolari della società, a fronte delle reiterate richieste di spiegazioni circa il mancato rientro delle linee di credito assentite ed in merito all'invio di documentazione a supporto.

Per di più, evidenti segnali di allarme erano facilmente ritraibili dal mero esame degli estratti del conto corrente bancario intestato alla società nei mesi da maggio a settembre 2020, emergendo, infatti, ictu oculi, un'operatività aziendale pressoché inesistente ed essendo palese che solamente grazie alla provvista derivante dagli anticipi sulle fatture e dalle ulteriori linee di finanziamento accordate alla società, quest'ultima avesse potuto mantenere (per un periodo di tempo limitato) un saldo di conto corrente attivo.

Conclusivamente, la Banca aveva a disposizione tutti gli elementi informativi per ritenere che la società non avesse i requisiti per accedere al finanziamento pubblico.

Non osta alla suddetta ricostruzione - volta a ritenere sussistente una responsabilità (concorrente) della _____ nella causazione del danno

erariale - la circostanza che la garanzia sia stata, infine, escussa, infatti:

in primo luogo, _____, al momento della richiesta di approvazione del finanziamento, non è stata resa edotta dalla _____ in merito alla reale situazione finanziaria della società _____ in quanto _____ - confidando sull'automatismo della procedura di concessione del finanziamento garantito e sulla circostanza che eventuali approfonditi controlli sarebbero stati eventualmente disposti da _____ "a campione" in un momento successivo - si è guardata bene dal trasmettere a _____ le informazioni sulla reale situazione critica della società di cui era in possesso;

62

in secondo luogo, ha inviato a documentazione incompleta,

come è emerso dalle interlocuzioni tra i due istituti;

in terzo luogo, anche al momento della richiesta di escussione della garanzia,

ha reso informazioni inesatte a (v. supra).

Da ultimo, giova, inoltre, evidenziare che la stessa ha dichiarato che la

sospensione del procedimento di escussione della garanzia era dipesa dalla

necessità di escludere qualsiasi coinvolgimento della negli illeciti

penali segnalati dall'Autorità giudiziaria. Sul punto, ha dichiarato che,

in data 28.3.2023, lo stato di sospensione dell'iter di liquidazione della

garanzia era stato rimosso poiché dalla documentazione agli atti pervenuta

dall'Autorità giudiziaria *"non emergevano elementi dai quali poter desumere*

eventuali profili di resp.tà/coinvolgimento della stessa banca richiedente nei

fatti oggetto di accertamento da parte dell'Autorità".

In sostanza, a interessava appurare che la banca non fosse

"attinta" dalle vicende penali perché in tal caso il contratto di finanziamento

sarebbe stato nullo (per contrarietà a norme imperative) e la nullità avrebbe

travolto anche la garanzia (exceptio doli); in ipotesi, invece, di annullabilità

del contratto principale, la garanzia sarebbe comunque rimasta attiva, in

quanto "garanzia a prima richiesta" incondizionata e irrevocabile (v. DM.

20.6.2005 Min. Attiv. Produttive).

Pertanto, la riattivazione, dopo la sospensione, della procedura di escussione

della garanzia e la sua conclusione positiva, non sono dipesi tanto dalla

verifica della bontà dell'operato della banca sotto il profilo del corretto e

diligente adempimento degli obblighi professionali, quanto piuttosto

dall'accertamento del mancato coinvolgimento della banca medesima negli

	63	
	illeciti penali riguardanti la società, coinvolgimento che avrebbe reso nullo lo stesso contratto di finanziamento ed inefficace la garanzia medesima.	
	Pertanto, una volta esclusa una responsabilità penale della banca, l'eventuale annullabilità del contratto principale non avrebbe avuto comunque effetti sulla garanzia statale.	
	In conclusione, dalle vicende sopradescritte, è derivato un danno erariale di euro 360.000,00, addebitabile, in via solidale, al sig. e alla banca Spa ().	
	P.Q.M.	
	il sottoscritto P.M., sulla base delle risultanze istruttorie, nell'interesse della Legge e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli artt. 103, comma 2, Cost., 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, dell'art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art. 67 del Codice di giustizia contabile,	
	INVITA	
	, nato il ! a Chioggia (VE) ed ivi residente in via , c.f.	
	, in persona del legale rappresentante p.t., c.f.	
	, p. iva (, gruppo iva , con sede legale in n. 4; pec:	
	a depositare presso la Segreteria della Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto, Palazzo dei Camerlenghi, San Polo 1 (Rialto) - 30125 Venezia, nel termine di giorni quarantacinque dalla notifica del presente invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti, con indicazione dei propri riferimenti telefonici, nonché di posta elettronica ordinaria e/o posta	

elettronica certificata, ove posseduti, mediante una delle seguenti modalità alternative:

1) tramite il portale DAeD (Deposito Atti e Documenti), accessibile dal sito della Corte dei conti <https://servizionline.corteconti.it/> utilizzando la propria identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le istruzioni per l'utilizzo del sistema di Deposito Atti e Documenti (DAeD) sono reperibili nel sito istituzionale delle Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto al seguente indirizzo:

<https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/UfficiCentraliRegionali/UffVeneto>, nella sezione "Approfondimenti" alla voce Procura Veneto-DAeD e FOL;

2) a mezzo P.E.C. (veneto.procura.segreteria@corteconticert.it) indicando il fascicolo istruttorio n. I00212/2022/COS (solo da indirizzi PEC);

3) in via residuale, per coloro i quali non fossero titolari di un account PEC, via e-mail alla segreteria di questo Pubblico Ministero (segr8.procura.veneto@corteconti.it) o, qualora privi anche di un account di posta elettronica ordinaria, con presentazione in forma digitale (PDF o DOC) mediante produzione di CD o altro supporto informatico, ovvero in forma cartacea.

Si avverte che, nel termine di cui sopra, l'invitato potrà chiedere, altresì, di essere sentito personalmente, ai sensi dell'art. 67 del Codice di giustizia contabile, con facoltà di farsi assistere da un difensore, presso il quale (o presso altro soggetto) è anche possibile eleggere domicilio. L'invitato e/o il difensore dello stesso, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24/05/2022, possono consultare e scaricare senza oneri i

65

documenti del fascicolo istruttorio mediante accesso al sistema FOL

(Fascicolo on-line accessibile dal seguente link:

<https://servizionline.corteconti.it/>) utilizzando la propria identità digitale

(SPID), la carta di identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi

(CNS). L'abilitazione all'accesso deve essere preventivamente richiesta alla

Segreteria del Pubblico Ministero titolare del fascicolo tramite il portale Daed

oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata

veneto.procura.segreteria@corteconticert.it (riceve solo da pec) o, solo per

coloro i quali non fossero titolari di account pec, all'indirizzo di posta

elettronica ordinaria procura.regionale.veneto@corteconti.it.

Eventuali richieste di accesso materiale agli atti e rilascio di copia, con

modalità differenti da quelle sopra descritte, sono soggette al pagamento dei

diritti di copia.

Il presente atto individua analiticamente i fatti oggetto di contestazione,

l'ammontare del danno erariale e le persone cui lo stesso è addebitabile e vale,

pertanto, anche ai fini della costituzione in mora nei confronti dell'intimato,

interrompendo nei confronti dello stesso la decorrenza della prescrizione, ai

sensi del combinato disposto degli artt. 1219 e 2943 codice civile (come

richiamato dall'art. 67, comma 8, C.G.C.), ingiungendo loro di provvedere al

risarcimento del danno - come precedentemente quantificato - e di trasmettere,

a questa Procura, l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

ELENCO DEI DOCUMENTI:

doc. 1) rassegna stampa; **doc. 2)** segnalazione della Guardia di Finanza di del

6 ottobre 2022; **doc. 3)** richiesta istruttoria di prot. Cdc n. 988 del 23 febbraio 2023;

doc. 4) nota della Guardia di Finanza di di prot. Cdc n. 1182 del 3 marzo 2023;

66

doc. 5) decreto istruttorio n. 212 del 2023; **doc. 6)** richiesta proroga da parte di
del 20 aprile 2023 e risposta del 20 aprile 2023; **doc. 7)** nota del 31
maggio 2023 (prot. Cdc n. 3095/2023); **doc. 8)** nota del 10 luglio 2023 (prot.
Cdc n. 3892/2023); **doc. 9)** richiesta istruttoria di prot. Cdc n. 5715 del 3 novembre
2023; **doc. 10)** nota di del 30 novembre 2023 (prot. Cdc n. 6165 del 2
dicembre 2023); **doc. 11)** decreto istruttorio n. 577 del 7 luglio 2023; **doc. 12)** decreto
istruttorio n. 665 del 6 settembre 2023; **doc. 13)** nota di Mediocredito centrale del 13
luglio 2023 (prot. Cdc n. 4020/2023); **doc. 14)** richiesta istruttoria di prot. Cdc n.
4668/2023; **doc. 15)** risposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
di prot. Cdc n. 4708/2023; **doc. 16)** decreto istruttorio n. 105/2024; **doc. 17)**
decreto di archiviazione di prot. 767 del 19 febbraio 2024; **doc. 18)** decreto di delega
istruttoria n. 108/2024; **doc. 19)** relazione della Guardia di Finanza di del 23
maggio 2024 (prot. Cdc n. 2597 del 24 maggio 2024); **doc. 20)** visura ordinaria
doc. 21) nota del 9.02.2022.

Venezia, lì 9 luglio 2025

Il Sostituto Procuratore generale

Francesca Cosentino

Francesca Cosentino
09.07.2025 10:57:15
GMT+02:00